SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 128° — Numero 106

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 9 maggio 1987** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica tre Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:* **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì); **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il martedì e il giovedì); **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 8 maggio 1987, n. 177.

Interventi urgenti in materia di opere di difesa del suolo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare la continuità dell'attività esecutiva dello Stato, delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano in materia di difesa del suolo ed in particolare nel settore delle opere idrauliche, allo scopo di evitare gravi situazioni di rischio per la pubblica incolumità, nonché di procedere alla utilizzazione dei fondi accantonati per interventi di assoluta priorità nel settore, anche al fine di non vanificare opere già attuate o in corso di attuazione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 maggio 1987;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'ambiente;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

1 In attesa dell'entrata in vigore della legge organica sulla difesa del suolo, è autorizzata la spesa di lire 920 miliardi, così ripartita:

a) lire 500 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, in ragione di lire 10 miliardi nell'anno finanziario 1987 e di lire 490 miliardi nell'anno finanziario 1988, per interventi in materia di opere idrauliche;

b) lire 50 miliardi nell'anno finanziario 1988 per interventi di competenza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per il completamento delle opere idrauliche di cui all'articolo 1, primo comma, lettera *c)*, della legge 7 marzo 1985, n. 99;

c) lire 370 miliardi, di cui lire 10 miliardi nell'anno finanziario 1987 e lire 360 miliardi nell'anno finanziario 1988, per la realizzazione da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano di opere idrauliche e di bonifica idraulica, di consolidamento e di difesa del suolo nonché di navigazione interna di loro competenza.

2. Lo stanziamento di cui alla lettera *a)* del comma 1 è utilizzato per l'esecuzione di opere di completamento di interventi in corso di attuazione, per l'esecuzione di opere ritenute urgenti ed indifferibili ai fini della sicurezza idraulica nei corsi d'acqua, per l'esecuzione di nuove opere già indicate come prioritarie dagli studi di piano di bacino idrografico. Una quota non inferiore al 15 per cento del predetto stanziamento è utilizzata per il completamento e la formazione di studi di piani di bacino a carattere interregionale, per il potenziamento dei servizi idrografico, mareografico, sismico e dighe nonché, fino a lire 10 miliardi, di cui 5 nell'anno finanziario 1987. per studi attuativi di un sistema di monitoraggio per il controllo sistematico delle dighe e studi ed indagini finalizzati all'eventuale adeguamento delle stesse. Una quota di lire 5 miliardi per l'anno finanziario 1987 è destinata alla urgente revisione da parte del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'ambiente, sentite le regioni, del piano regolatore generale degli acquedotti, con priorità per l'individuazione di soluzioni per fronteggiare situazioni di crisi dell'approvvigionamento idropotabile.

3. Una quota dello stanziamento di cui alla lettera *c)* del comma 1, pari a lire 30 miliardi, è utilizzata per la formazione ed il completamento degli studi dei piani di bacino a carattere regionale.

4. Le autorizzazioni di spesa di cui alle lettere *a)* e *c)* del comma 1 sono utilizzate in base a programmi redatti tenendo conto dei seguenti criteri integrati di priorità:

a) realizzazione di interventi, anche manutentori, finalizzati ad assicurare l'incolumità delle popolazioni ed a prevenire danni incombenti;

b) realizzazione di interventi che gli studi indichino come necessari per una organica sistemazione.

5. Il programma relativo agli interventi di competenza statale è redatto dal Ministro dei lavori pubblici, secondo le finalità ed i criteri di cui ai commi precedenti, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Esso è trasmesso alle competenti commissioni parlamentari per l'acquisizione del relativo parere, da formularsi entro sessanta giorni dalla presentazione ed è, quindi, adottato con decreto del Ministro dei lavori pubblici nei successivi trenta giorni.

6. Lo stanziamento di cui alla lettera *c)* del comma 1 è ripartito nel rispetto delle finalità e dei criteri indicati nei commi 3 e 4 dal Comitato interministeriale per la programmazione economica, sentita la commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

7. I programmi di cui al comma 4 nei quali siano previsti interventi finalizzati ad assicurare l'incolumità delle popolazioni ed a prevenire danni incombenti sono comunicati al Ministro per il coordinamento della protezione civile.

8. I programmi di intervento di cui al presente articolo ed il relativo stato di attuazione sono oggetto di relazione annuale da allegare allo stato di previsione della spesa del

Ministero dei lavori pubblici. A tal fine, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano trasmettono al Ministro dei lavori pubblici, entro il 31 dicembre di ogni anno, gli elementi necessari per la redazione della predetta relazione.

9. Ferme restando le disposizioni della legge 24 dicembre 1976, n. 898, ai fini del presente decreto il termine di cui all'articolo 17 della medesima legge è ridotto a trenta giorni.

Art. 2.

1. Rientrano nella competenza delle regioni a statuto ordinario e speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano le attribuzioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363, per gli sbarramenti che non superano i 10 metri di altezza e che determinano un invaso inferiore di 100.000 mc ad eccezione degli sbarramenti al servizio di grandi derivazioni di acque di competenza statale.

2. Resta di competenza statale l'emanazione della normativa tecnica relativa alla progettazione ed alla costruzione delle dighe di sbarramento di qualsiasi altezza e capacità di invaso.

Art. 3.

1. Per far fronte alle eccezionali esigenze organizzative e funzionali dei servizi idrografico, mareografico, dighe e sismico, del Magistrato alle acque di Venezia, del Magistrato per il Po di Parma, delle sezioni idrauliche dei provveditorati alle opere pubbliche del Ministero dei lavori pubblici e della Direzione generale acque ed impianti elettrici, per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 1 ed in vista della legge organica per la difesa del suolo, i servizi, che sono costituiti come servizi nazionali della difesa del suolo, e la Direzione generale, che assume la denominazione di Direzione generale per la difesa del suolo e nel cui ambito sono istituiti il servizio studi ed il servizio piani e programmi, sono riorganizzati e potenziati secondo le disposizioni del presente articolo.

2. Il Ministro dei lavori pubblici provvede, previa verifica della congruità dell'attuale distribuzione del personale del Ministero, alla organizzazione della Direzione generale per la difesa del suolo, da dotare delle strutture tecniche necessarie a costituire il supporto informativo, scientifico, progettuale e promozionale dell'attività dello Stato nel settore della difesa del suolo, ivi compreso il coordinamento degli studi della pianificazione di bacino e della programmazione nazionale della destinazione delle risorse idriche. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, sentito il comitato di cui al comma 3, si provvede alla riorganizzazione dei servizi nazionali per la difesa del suolo, cui è attribuita autonomia funzionale nell'ambito del dicastero, garantendo che di essi possano avvalersi il Ministero dell'ambiente ed il Ministro per il coordinamento della protezione civile.

3. Ai fini del presente articolo è istituito un comitato tecnico-scientifico per la formulazione, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di proposte per la riorganizzazione ed il funzionamento dei servizi per la difesa del suolo, nonché per il loro coordinamento con i servizi, gli istituti, gli enti pubblici e privati che svolgono attività di studio, ricerca e rilevamenti nel settore della difesa del suolo. Il comitato è costituito con decreto del Ministro dei lavori pubblici: è presieduto dal presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici e di esso fanno parte il direttore generale della difesa del suolo, i presidenti di sezione del Consiglio superiore nonché esperti in rappresentanza dei Ministri per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, per la protezione civile, dell'ambiente, dell'agricoltura, dell'industria, del Consiglio nazionale delle ricerche nonché esperti di organizzazione della pubblica amministrazione di chiara fama, designati dal Ministro per la funzione pubblica.

4. È autorizzata la variazione in aumento secondo l'allegata tabella *A*, nei limiti di 560 unità, delle dotazioni organiche dei ruoli del Ministero dei lavori pubblici, nonché l'utilizzazione, secondo l'allegata tabella *B*, di uno dei nove posti di primo dirigente amministrativo di cui alla nota *b)*, in calce al quadro *A* della tabella X allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 760, e di uno dei nove posti di dirigente superiore tecnico e di uno dei ventisette posti di primo dirigente tecnico di cui alle note *c)* e *d)*, in calce al quadro *B* della stessa tabella. Alla copertura dei posti dirigenziali si provvede secondo le procedure previste dalle norme vigenti e alla copertura dei nuovi posti, di cui all'allegata tabella *A*, si provvede mediante concorsi pubblici, anche circoscrizionali, da bandire, secondo le modalità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale n. 190 del 18 agosto 1986.

5. I servizi nazionali per la difesa del suolo, così potenziati e riorganizzati, forniscono dati ed esprimono pareri alle amministrazioni dello Stato, alle regioni ed agli enti locali e possono avvalersi dell'attività di enti ed organismi specializzati operanti nei settori di rispettiva competenza.

6. Il servizio idrografico, cui restano affidati i compiti attribuiti dalle leggi vigenti, non in contrasto con le disposizioni del presente decreto, si articola in un ufficio centrale e negli uffici o sezioni autonome previsti dalle norme vigenti e provvede tra l'altro:

a) al rilevamento sistematico, alla elaborazione, alla archiviazione ed alla pubblicazione dei dati idrologici e meteorologici riguardanti i corsi d'acqua ed i relativi bacini imbriferi su tutto il territorio nazionale ed alla diffusione sistematica ed unificata di informazioni sui fenomeni meteo-idro-climatologici;

b) alla effettuazione di ricerche e di studi intesi alla conoscenza dell'ambiente fisico per quanto riguarda la circolazione delle acque;

c) allo studio di questioni idrologiche che sorgano in seguito a domande od esercizio di utilizzazione di acque e per i progetti e le esecuzioni di importanti lavori idraulici e di bonifica;

d) al coordinamento della partecipazione italiana in seno ad organizzazioni internazionali che si occupano di idrologia e idrografia.

7. Il servizio mareografico si articola in un ufficio centrale ed in sezioni direttamente dipendenti, aventi sede presso gli uffici o sezioni autonome del genio civile delle opere marittime e provvede, tra l'altro, al rilevamento sistematico, alla elaborazione, alla archiviazione ed alla pubblicazione dei dati idro-oceanografici e meteorologici per gli studi inerenti al campo dell'oceanografia, della geofisica e della meteorologia, al fine di soddisfare in particolare le esigenze per la progettazione e la costruzione delle opere marittime e di quelle per la difesa dei litorali, nonché al coordinamento della partecipazione italiana in seno alle organizzazioni internazionali che si occupano di oceanografia.

8. Il servizio dighe è articolato in un ufficio centrale e sezioni istituite presso i provveditorati alle opere pubbliche e provvede tra l'altro:

a) all'esame dei progetti di massima ed esecutivi dei serbatoi artificiali aventi capacità superiore ai centomila metri cubi di invaso o che richiedono sbarramenti di altezza superiore a dieci metri;

b) alla vigilanza sulla costruzione, mediante visite-sopralluogo e specifico accertamento della idoneità degli scavi di fondazione degli sbarramenti di cui alla lettera *a)*;

c) al controllo durante il periodo degli invasi sperimentali e sino all'avvenuto collaudo tecnico delle opere di sbarramento nei limiti della predetta competenza;

d) alla vigilanza sulle dighe in esercizio che determinano serbatoi con la capacità di cui alla lettera *a)*.

9. Il servizio sismico, articolato in un ufficio centrale e sezioni istituite presso i provveditorati alle opere pubbliche, esplica, oltre alle attività di cui alla legge 26 aprile 1976, n. 176, l'azione conoscitiva e di vigilanza dei fenomeni naturali del territorio per quanto attiene la difesa del suolo.

10. I servizi organizzano e gestiscono una rete nazionale di rilevamento dei dati definendo con le regioni le integrazioni ed i coordinamenti necessari all'espletamento delle loro funzioni.

11. Ai servizi sono preposti dirigenti superiori tecnici, che fanno parte di diritto del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

12. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il personale assunto successivamente al 30 aprile 1979 ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1969, n. 1013 e degli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 1186, nonché della legge 29 novembre 1984, n. 798, è inquadrato nel personale non di ruolo e successivamente inquadrato in ruolo con le modalità di cui all'articolo 31 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

Art. 4.

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1 del presente decreto, pari a lire 20 miliardi per l'anno 1987 e a lire 900 miliardi per l'anno 1988, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'anno finanziario 1987, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento «Difesa suolo».

2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 3 del presente decreto, valutato in lire 5.000 milioni per l'anno 1987, in lire 11.800 milioni per l'anno 1988 e in lire 12.100 milioni per l'anno 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento «Potenziamento di servizi del Ministero dei lavori pubblici».

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

1. Restano ferme, nell'applicazione del presente decreto, le disposizioni della legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente e, segnatamente, quelle di cui all'articolo 2 ai fini del concerto ed all'articolo 6 ai fini dell'impatto ambientale.

Art. 6.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 maggio 1987

COSSIGA

FANFANI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ZAMBERLETTI, *Ministro dei lavori pubblici*

GORIA, *Ministro del tesoro e,* ad interim, *del bilancio e della programmazione economica*

PAVAN, *Ministro dell'ambiente*

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti addì 8 maggio 1987
Atti di Governo, registro n. 65, foglio n. 17

TABELLA *A*
(prevista dall'articolo 3)

VARIAZIONE IN AUMENTO DEI RUOLI ORGANICI DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI (SERVIZI TECNICI NAZIONALI DELLA DIFESA DEL SUOLO, DIREZIONE GENERALE DELLA DIFESA DEL SUOLO, MAGISTRATO ALLE ACQUE DI VENEZIA E MAGISTRATO PER IL PO DI PARMA, SEZIONI IDRAULICHE E SISMICHE DEI PROVVEDITORATI ALLE OPERE PUBBLICHE).

Livello VII:	
collaboratori amministrativi (ex consiglieri)	n. 50
ingegneri	» 100
geologi	» 10
architetti	» 5
Livello VI:	
assistenti tecnici (ex geometri)	» 245
assistenti amministrativi	» 60
ragionieri	» 50
Livello V:	
registratori di dati - addetti ai terminali evoluti	» 40
	n. 560

TABELLA *B*
(prevista dall'articolo 3)

VARIAZIONE IN AUMENTO DELLE UNITÀ PREVISTE DALLA TABELLA X ALLEGATA AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 GIUGNO 1972, N. 748, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.

a) Direzione generale della difesa del suolo:	
primo dirigente amministrativo	n. 1
primo dirigente tecnico	» 1
b) Servizi tecnici Ministero dei lavori pubblici (servizio mareografico):	
dirigente superiore tecnico	» 1
	n. 3

87G0339

DECRETO-LEGGE 8 maggio 1987, n. **178.**

Modifiche alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, concernente norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 28 febbraio 1985, n. 47, come modificata e integrata dal decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 298, nonché dal decreto-legge 20 novembre 1985, n. 656, convertito dalla legge 24 dicembre 1985, n. 780;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di apportare ulteriori modifiche alla normativa sopracitata in materia di sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 maggio 1987;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei lavori pubblici;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. La domanda di concessione o autorizzazione in sanatoria, di cui all'articolo 35, primo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, può essere presentata fino al 30 giugno 1987, con la maggiorazione del 2 per cento della somma dovuta, a titolo di oblazione, per ciascun mese o frazione di mese dal 1° aprile 1986 al 30 settembre 1986 e del 3 per cento dal 1° ottobre 1986 al 30 giugno 1987.

2. L'ultimo periodo del primo comma dell'articolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è abrogato.

3. Il termine per la denunzia al catasto, di cui all'articolo 52, secondo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, già prorogato al 31 dicembre 1986 dal decreto-legge 20 novembre 1985, n. 656, convertito dalla legge 24 dicembre 1985, n. 780, è ulteriormente prorogato al 30 giugno 1988. Fino a tale data non si applica l'ammenda elevata a lire duecentocinquantamila di cui al regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni.

Art. 2.

1. Al quarto comma dell'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è aggiunto il seguente periodo: «La disponibilità all'uso del suolo, anche se gravato di usi civici, viene espressa dallo Stato o dagli enti pubblici territoriali proprietari entro il termine di centottanta giorni dalla richiesta. La richiesta di disponibilità all'uso del suolo deve essere limitata alla superficie occupata dalle costruzioni oggetto della sanatoria, oltre a quelle prescritte dagli strumenti urbanistici eventualmente esistenti e comunque a quelle delle pertinenze e dei distacchi strettamente necessari alle stesse. Salve le condizioni previste da leggi regionali, il valore è stabilito dall'ufficio tecnico erariale competente per territorio sulla base di quello del terreno all'epoca della costruzione aumentato dell'importo corrispondente alla variazione del costo della vita così come definito dall'ISTAT al momento della determinazione di tale valore. L'atto di disponibilità è stipulato dall'ente proprietario non oltre sei mesi dal versamento dell'importo come sopra determinato».

Art. 3.

1. Dopo il quarto comma dell'articolo 34 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è aggiunto il seguente:

«Qualora l'opera abusiva sia stata eseguita o acquistata per essere adibita a prima abitazione di parenti di primo grado del richiedente, l'ammontare dell'oblazione è ridotta nella misura indicata ai precedenti commi terzo e quarto, sempreché ricorrano nei loro confronti le condizioni e non sussistano le esclusioni di cui agli stessi commi e l'interessato sottoscriva atto d'obbligo con il quale si impegna a mantenere la residenza nell'abitazione per la quale si richiede la concessione in sanatoria per non meno di dieci anni».

Art. 4.

1. Alla lettera *b)* del terzo comma dell'articolo 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come modificato dall'articolo 8 del decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 298, è aggiunto il seguente periodo: «Qualora l'opera per la quale viene presentata istanza di sanatoria sia stata in precedenza collaudata, tale certificazione non è necessaria».

2. Al terzo comma dell'articolo 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come modificato dall'articolo 8 del decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 298, la lettera *e)* è soppressa.

3. Il primo periodo del quarto comma dell'articolo 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come modificato dall'articolo 2 del decreto-legge 20 novembre 1985, n. 656, convertito dalla legge 24 dicembre 1985, n. 780, è sostituito dal seguente:

«Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro per il coordinamento della protezione civile, sono determinati gli accertamenti da eseguire al fine della certificazione di cui alla lettera *b)* del comma precedente, anche in deroga alle leggi 9 luglio 1908, n. 445, e successive modificazioni, 5 novembre 1971, n. 1086, 2 febbraio 1974, n. 64 e 14 maggio 1981, n. 219, e relative norme tecniche. Con lo stesso decreto possono essere previste deroghe anche alle disposizioni della legge 2 febbraio 1974, n. 64, riguardanti le altezze degli edifici anche in rapporto alla larghezza stradale e sono determinate altresì le disposizioni per l'adeguamento antisismico degli edifici, tenuto conto dei criteri tecnici già stabiliti con le ordinanze concernenti la riparazione degli immobili colpiti dal terremoto».

4. Il quinto comma dell'articolo 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è sostituito dai seguenti:

«Nei casi di non idoneità statica delle costruzioni esistenti in zone non dichiarate sismiche deve altresì essere presentato al comune un progetto di adeguamento redatto da un professionista abilitato da realizzare entro tre anni dalla data di presentazione della domanda di concessione in sanatoria. In tal caso la certificazione di cui alla lettera *b)* del terzo comma deve essere presentata al comune entro trenta giorni dalla data dell'ultimazione dell'intervento di adeguamento.

Nei casi di costruzioni di cui all'articolo 1 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, deve essere effettuato il deposito del progetto di adeguamento nei termini e nei modi prescritti dagli articoli 4 e 7 della legge medesima. Il certificato di idoneità statica è depositato negli stessi termini quando non occorra procedere all'adeguamento; negli altri casi, nel termine di cui al comma precedente.

Per le costruzioni eseguite nei comuni dichiarati sismici dopo la realizzazione delle costruzioni stesse si applicano le disposizioni di cui al precedente comma e per esse non si tiene conto delle disposizioni in materia, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 20 novembre 1985, n. 656, convertito dalla legge 24 dicembre 1985, n. 780.

Per le costruzioni eseguite nelle zone sottoposte a vincolo sismico prima della realizzazione delle costruzioni stesse, nel progetto di adeguamento, da redigersi in caso di inidoneità sismica delle strutture e da presentarsi al comune prima dell'inizio dei lavori, si deve tener conto, qualunque sia la loro volumetria, del grado di sismicità della zona su cui esse sorgono, tenendo presenti le disposizioni emanate con il decreto di cui al quarto comma. Per l'esecuzione dei suddetti lavori di adeguamento, da completarsi entro tre anni dalla data di presentazione della domanda di concessione in sanatoria, non occorre alcuna autorizzazione da parte dell'amministrazione preposta alla tutela del vincolo sismico. Nella fattispecie, la certificazione, da presentare al comune entro trenta giorni dalla data di ultimazione dell'intervento, con la quale l'idoneità sismica della costruzione viene attestata da un professionista abilitato, sostituisce a tutti gli effetti il certificato prescritto dalle disposizioni vigenti in materia sismica.

Il rilascio della concessione o dell'autorizzazione in sanatoria, qualsivoglia sia la struttura della costruzione, è subordinato, per quanto riguarda il vincolo sismico, soltanto al deposito presso l'amministrazione preposta alla tutela del vincolo stesso sia dell'eventuale progetto di adeguamento prima dell'inizio dei lavori che della predetta certificazione di idoneità sismica entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori stessi. Una copia di quest'ultima con l'attestazione dell'avvenuto deposito verrà restituita all'interessato.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti valgono anche per quelle costruzioni in zona sismica per le quali il reato è stato dichiarato estinto per qualsiasi causa».

5. Al nono comma dell'articolo 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come modificato dall'articolo 8 del decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 298, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonché della prova dell'avvenuta presentazione all'ufficio tecnico erariale della documentazione necessaria ai fini dell'accatastamento».

6. Al dodicesimo comma dell'articolo 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ed alla presentazione all'ufficio tecnico erariale della documentazione necessaria all'accatastamento».

7. Il quattordicesimo comma dell'articolo 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è sostituito dal seguente:

«A seguito della concessione o autorizzazione in sanatoria viene altresì rilasciato il certificato di abitabilità o agibilità anche in deroga ai requisiti fissati da norme regolamentari, qualora le opere sanate non contrastino con le disposizioni vigenti in materia di sicurezza statica, attestata dal certificato di idoneità di cui alla lettera *b)* del terzo comma e di prevenzione degli incendi e degli infortuni».

8. Dopo il quindicesimo comma dell'articolo 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è aggiunto il seguente:

«Qualora dall'esame della documentazione risulti un credito a favore del presentatore della domanda di concessione in sanatoria, certificato con attestazione rilasciata dal sindaco, l'interessato può presentare istanza di rimborso all'intendenza di finanza territorialmente competente».

9. Le modalità per l'esecuzione dei rimborsi di cui al comma 8 sono determinate con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore delle legge di conversione del presente decreto.

Art. 5.

1 Il primo e secondo comma dell'articolo 36 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, sono sostituiti dai seguenti:

«Nella ipotesi di cui al terzo e quarto comma dell'articolo 34 i soggetti che posseggono, alla data di entrata in vigore della presente legge, i requisiti di reddito per essere assegnatari in locazione di un alloggio di edilizia pubblica sovvenzionata possono, allegando l'ultima dichiarazione dei redditi presentata da ciascun componente del nucleo familiare, versare all'atto della presentazione della domanda la prima rata in misura pari ad un ventesimo dell'oblazione determinata secondo il disposto dei menzionati commi. La restante parte dell'oblazione, determinata in via provvisoria, è suddivisa fino ad un massimo di diciannove rate trimestrali di eguale importo.

Nella ipotesi di cui al terzo e al quarto comma dell'articolo 34 i soggetti che posseggono, alla data di entrata in vigore della presente legge, i requisiti di reddito per accedere ai mutui agevolati dell'edilizia residenziale pubblica possono versare la prima rata in misura pari ad un dodicesimo di quella dell'oblazione determinata secondo il disposto dei menzionati commi. La restante parte dell'oblazione è suddivisa fino ad un massimo di undici rate trimestrali di eguale importo».

Art. 6.

1. Al secondo comma dell'articolo 38 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come modificato dall'articolo 5 del decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 298, è aggiunto il seguente periodo: «Essa estingue altresì i reati di cui all'articolo 20 della legge 2 febbraio 1974, n. 64. Qualora l'immobile appartenga a più proprietari, l'oblazione versata da uno di essi estingue il reato anche nei confronti degli altri comproprietari».

Art. 7.

1. Al secondo comma dell'articolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come modificato dal decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 298, sostituire le parole da «ovvero se» ad «articolo 35», con le seguenti: «ovvero se agli stessi non viene allegata la copia per il richiedente della relativa domanda, munita degli estremi dell'avvenuta presentazione, ovvero copia autentica di uno degli esemplari della domanda medesima, munita degli estremi dell'avvenuta presentazione e non siano indicati gli estremi dell'avvenuto versamento delle prime due rate dell'oblazione di cui al sesto comma dell'articolo 35».

2. Al secondo comma dell'articolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come modificato dall'articolo 8, comma 5-*quater*, e dall'articolo 8-*bis*, comma 2, del decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 298, è aggiunto il seguente periodo: «Per gli edifici di proprietà comunale, in luogo degli estremi della licenza edilizia o della concessione di edificare, possono essere prodotti quelli della deliberazione con la quale il progetto è stato approvato o l'opera autorizzata».

3. L'ultimo comma dell'articolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, aggiunto dal decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 298, è sostituito dal seguente:

«Nella ipotesi in cui l'immobile rientri nelle previsioni di sanabilità di cui al capo IV della presente legge e sia oggetto di trasferimento derivante da procedure esecutive, la domanda di sanatoria può essere presentata entro centoventi giorni dall'atto di trasferimento dell'immobile purché le ragioni di credito per cui si interviene o procede siano di data anteriore all'entrata in vigore della presente legge».

Art. 8.

1. All'articolo 44 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come modificato dal decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 298, e dal decreto-legge 20 novembre 1985, n. 656, convertito dalla legge 24 dicembre 1985, n. 780, è aggiunto il seguente comma:

«I procedimenti sospesi possono essere ripresi a richiesta degli interessati».

Art. 9.

1. L'ultimo periodo del primo e secondo comma dell'articolo 46 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è così modificato: «Alla scadenza di ogni anno dal giorno della presentazione della domanda suddetta, l'interessato, a pena di decadenza dai benefici, deve presentare, entro novanta giorni da tale scadenza, all'ufficio del registro copia del provvedimento definitivo di sanatoria o, in mancanza di questo, una dichiarazione del comune, ovvero una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, che attesti che la domanda non ha ancora ottenuto definizione».

2. Qualora il termine annuale contenuto nell'ultimo periodo di cui al comma 1 sia scaduto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il relativo termine di novanta giorni decorre dalla predetta data di entrata in vigore.

Art. 10.

1. Il rilascio della concessione edilizia in sanatoria per opere abusive comportanti l'aumento delle superfici massime consentite nelle abitazioni per le quali sia stato concesso un finanziamento pubblico a titolo di mutuo, prestito o contributo, non determina la decadenza dai relativi benefici.

Art. 11.

1. Agli effetti della tabella allegata alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, si considerano conformi agli strumenti urbanistici vigenti anche le opere conformi a strumenti adottati entro la data del 2 ottobre 1986.

Art. 12.

1. Il parere prescritto dall'articolo 32, primo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, per le aree soggette a vincolo paesaggistico ambientale, è reso dal Ministero per i beni culturali e ambientali.

2. Qualora il parere riguardi aree sottoposte a vincolo successivamente alla ultimazione dell'opera abusiva, esso si intende reso in senso favorevole, decorso il termine di centottanta giorni dalla presentazione della istanza, salvo che entro tale termine l'amministrazione preposta alla tutela del vincolo con atto motivato notifichi il parere negativo specificando le sopravvenute esigenze di tutela paesaggistico-ambientale che non consentono la conservazione dell'opera realizzata abusivamente.

3. Per le istanze di parere di cui al primo comma proposte prima della data di entrata in vigore del presente decreto, il termine di centottanta giorni stabilito dall'articolo 32, primo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, decorre dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto medesimo.

Art. 13.

1. Il Ministero dei lavori pubblici, sulla base delle risultanze delle indagini finalizzate al rilevamento della consistenza e delle caratteristiche del fenomeno dell'abusivismo, stabilisce, sentiti i Ministeri per i beni culturali e ambientali e dell'ambiente, criteri e indirizzi per il coordinamento delle politiche di risanamento delle zone interessate dall'abusivismo e predispone, anche sulla base delle indicazioni delle regioni interessate, un programma di interventi e di opere finalizzate al recupero ambientale, paesistico e urbanistico delle zone maggiormente degradate.

2. Con la relazione di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, convertito dalla legge 21 giugno 1985, n. 298, il Ministero dei lavori pubblici riferisce sullo stato delle indagini e degli interventi di cui al comma 1.

3. Per le occorrenze di cui al presente articolo viene iscritta nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1987 la somma di lire 10 miliardi e per l'esercizio 1988 la somma di lire 40 miliardi che fanno carico ai proventi delle oblazioni di cui all'articolo 34 della legge 28 febbraio 1985, n. 47.

4. Per gli esercizi successivi si provvederà con legge finanziaria.

Art. 14.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 maggio 1987

COSSIGA

FANFANI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ZAMBERLETTI, *Ministro dei lavori pubblici*

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 maggio 1987
Atti di Governo, registro n. 65, foglio n. 16

87G0340

COMUNICATI

Mancata conversione del decreto-legge 6 marzo 1987, n. 66

Il decreto-legge 6 marzo 1987, n. 66, recante: «Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale dei lavoratori dipendenti dalla GEPI, disciplina del reimpiego di dipendenti licenziati da imprese meridionali, misure per la soppressione di capacità produttive di fonderie di ghisa e di acciaio, nonché norme per il finanziamento di lavori socialmente utili nell'area napoletana e per la manutenzione e salvaguardia del territorio e del patrimonio artistico e monumentale della città di Palermo», non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 7 marzo 1987.

87A4040

Mancata conversione del decreto-legge 9 marzo 1987, n. 71

Il decreto-legge 9 marzo 1987, n. 71, recante: «Modifiche alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, concernente norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive», non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* n. 57 del 10 marzo 1987.

87A4041

Mancata conversione del decreto-legge 9 marzo 1987, n. 72

Il decreto-legge 9 marzo 1987, n. 72, recante: «Interventi urgenti in materia di opere di difesa del suolo», non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* n. 57 del 10 marzo 1987.

87A4042

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 2 maggio 1987.

Norme sull'afflusso degli autoveicoli sull'isola di Ischia.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Vista la legge 20 giugno 1966, n. 599, concernente la limitazione alla circolazione stradale nelle piccole isole, che attribuisce al Ministero dei lavori pubblici di intesa con il Ministero per il turismo e lo spettacolo, sentite le amministrazioni comunali interessate e la locale azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo la facoltà di vietare, nei mesi di più intenso movimento turistico, l'afflusso sulle isole stesse di autoveicoli appartenenti a persone ivi non ufficialmente residenti;

Vista la legge n. 201 del 31 marzo 1971, che estende all'isola di Ischia le limitazioni previste dalla legge 20 giugno 1966, n. 599;

Vista la delibera della giunta municipale di Ischia in data 7 marzo 1987, n. 368;

Vista la delibera del consiglio comunale di Forio in data 26 marzo 1987, n. 291;

Vista la delibera della giunta municipale di Lacco Ameno in data 25 marzo 1987, n. 76;

Vista la delibera del consiglio comunale di Barano in data 6 marzo 1987, n. 15;

Vista la delibera del consiglio comunale di Casamicciola in data 17 marzo 1987, n. 21;

Vista la delibera del consiglio comunale di Serrara Fontana in data 16 marzo 1987, n. 48;

Vista la delibera dell'azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo dell'isola n. 0195 in data 6 marzo 1987;

Vista la nota della prefettura di Napoli in data 7 aprile 1987, n. 08581, con la quale vengono proposte misure atte a contemperare i differenti interessi emersi dalle suddette delibere;

Ritenuto opportuno adottare i richiesti provvedimenti limitativi, per le ragioni espresse nei menzionati atti;

Decreta:

Art. 1.

Divieto

Dal 15 maggio 1987 al 30 agosto 1987 è vietato l'afflusso sull'isola di Ischia, comuni di Casamicciola, Barano, Serrara Fontana, Forio, Ischia e Lacco Ameno, degli autoveicoli appartenenti a persone ivi non residenti stabilmente.

Art. 2.

Deroghe

Nel periodo e nei comuni di cui al precedente art. 1 è concessa deroga al divieto per gli autoveicoli appresso elencati:

a) autoveicoli appartenenti a persone stabilmente residenti;

b) autoveicoli appartenenti ai proprietari di abitazioni ubicate nei comuni dell'Isola non residenti, purchè iscritti nei ruoli delle imposte di nettezza urbana in uno dei comuni dell'Isola;

c) autoambulanze, automezzi delle forze dell'ordine, carri funebri, autoveicoli per il trasporto merci di peso totale non superiore a pieno carico a 35 q.li; autoveicoli per trasporto generi alimentari, prodotti deperibili e carburanti, di qualsiasi portata solo nelle giornate dal lunedì al venerdì e per il periodo dal 1° luglio 1987 al 30 agosto 1987;

d) autoveicoli al servizio delle persone invalide, purchè muniti di apposito contrassegno di cui al decreto interministeriale n. 1176 dell'8 giugno 1979 regolarmente rilasciato da una competente autorità italiana o estera integrato dall'autorizzazione rilasciata dalla prefettura di Napoli, se l'autoveicolo è guidato da un accompagnatore;

e) autoveicoli con targa straniera e con targa delle province non appartenenti alla regione Campania, condotti dal proprietario o da congiunto del proprietario stesso, la cui identità deve essere dimostrata con un documento giuridicamente valido;

f) i pullman turistici;

g) autoveicoli di trasporto pubblico individuale da piazza, denominati «taxi» e con esclusione dei mezzi destinati al noleggio di rimessa, con targa (NA) Napoli e limitatamente a quelli aventi passeggeri a bordo per servizio iniziato precedentemente all'imbarco. Espletato questo servizio i «taxi» debbono essere reimbarcati col primo traghetto utile, né possono effettuare altri servizi sull'isola;

h) autoveicoli che trasportano esclusivamente autoveicoli nuovi da immatricolare;

i) autoveicoli adibiti al trasporto di cose aventi peso a pieno carico superiore a 35 q.li appartenenti a ditte che hanno in corso lavori pubblici nell'Isola previa attestazione del comune competente;

l) infine, limitatamente ai giorni dal lunedì al venerdì del periodo compreso tra il primo luglio ed il 30 agosto, autoveicoli adibiti al trasporto di cose di peso a pieno carico superiore a 35 q.li purché appartenenti a persone fisiche o giuridiche aventi stabile residenza o sede nell'Isola.

Art. 3.

Sanzioni

I contravventori ai suddetti divieti sono puniti con la sanzione amministrativa da L. 150.000 a L. 1.500.000 prevista dal secondo comma dell'articolo unico della legge 20 giugno 1966, n. 599, modificata dal terzo comma dell'art. 113 e dell'art. 114 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 4.

Controllo

Il prefetto di Napoli è incaricato di assicurare l'esecuzione del presente decreto e dell'assidua e sistematica sorveglianza per il rispetto dei suddetti divieti per tutto il periodo di cui all'art. 1.

Roma, addì 2 maggio 1987

Il Ministro dei lavori pubblici
ZAMBERLETTI

Il Ministro del turismo e dello spettacolo
DI LAZZARO

87A3925

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 5 maggio 1987.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantuno giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1986 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 5 gennaio 1987 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'anno finanziario 1987;

Decreta:

Per il 15 maggio 1987 è disposta l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantuno giorni con scadenza il 14 agosto 1987 fino al limite massimo in valore nominale di lire 1.000 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 97,60 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1987.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 17, 18, 19 e 20 del decreto 30 dicembre 1986 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 18 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato risultante dalle richieste di cui all'art. 17 — rimaste aggiudicatarie — maggiorato nella misura di 10 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei B.O.T. verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria e degli istituti di credito speciale. Tali operatori hanno la facoltà di avvalersi della procedura di cui all'art. 5 del decreto ministeriale del 30 dicembre 1986, riguardante il rilascio delle ricevute provvisorie in luogo dei titoli assegnati.

I buoni verranno emessi solamente per le serie: Q (L. 1 miliardo), R (L. 5 miliardi), S (L. 10 miliardi) e T (L. 50 miliardi); le altre serie previste dal decreto ministeriale 30 dicembre 1986 citato nelle premesse saranno utilizzate per quote di assegnazione inferiori al miliardo di lire.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 11 maggio 1987 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 8 del decreto ministeriale 30 dicembre 1986.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 maggio 1987

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 maggio 1987
Registro n. 15 Tesoro, foglio n. 244

87A3926

DECRETO 5 maggio 1987.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantacinque giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1986 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 5 gennaio 1987 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'anno finanziario 1987;

Decreta:

Per il 15 maggio 1987 è disposta l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantacinque giorni con scadenza il 16 novembre 1987 fino al limite massimo in valore nominale di lire 1.250 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 95,35 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1987.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 17, 18, 19 e 20 del decreto 30 dicembre 1986 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 18 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato risultante dalle richieste di cui all'art. 17 — rimaste aggiudicatarie — maggiorato nella misura di 10 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 6 del decreto ministeriale 30 dicembre 1986, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

La Banca d'Italia, le aziende di credito e i loro istituti centrali di categoria e gli istituti di credito speciale hanno la facoltà di avvalersi della procedura di cui all'art. 5 del decreto ministeriale 30 dicembre 1986, riguardante il rilascio delle ricevute provvisorie in luogo dei titoli assegnati.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 11 maggio 1987 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 8 del decreto ministeriale 30 dicembre 1986.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 maggio 1987

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 maggio 1987
Registro n. 15 Tesoro, foglio n. 245

87A3927

DECRETO 5 maggio 1987.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantasette giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1986 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 5 gennaio 1987 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'anno finanziario 1987;

Decreta:

Per il 15 maggio 1987 è disposta l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantasette giorni con scadenza il 16 maggio 1988 fino al limite massimo in valore nominale di lire 750 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 91,15 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1988.

L'assegnazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate nell'art. 16 del decreto ministeriale 30 dicembre 1986 citato nelle premesse e le sezioni di tesoreria provinciale, in deroga a quanto stabilito dall'art. 13 del decreto medesimo, continueranno ad apporre sui titoli, all'atto della emissione, l'indicazione degli interessi sia in valore assoluto sia in misura percentuale.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 6 del decreto ministeriaale 30 dicembre 1986, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

La Banca d'Italia, le aziende di credito e i loro istituti centrali di categoria e gli istituti di credito speciale hanno la facoltà di avvalersi della procedura di cui all'art. 5 del decreto ministeriale del 30 dicembre 1986, riguardante il rilascio delle ricevute provvisorie in luogo dei titoli assegnati.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 11 maggio 1987 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 8 del decreto ministeriale 30 dicembre 1986.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 maggio 1987

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 maggio 1987
Registro n. 15 Tesoro, foglio n. 246

87A3928

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 23 aprile 1987.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto per il sostentamento del clero della diocesi di Latina-Terracina-Sezze-Priverno.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Premesso che:

con decreto ministeriale in data 20 dicembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 gennaio 1986, viene conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto interdiocesano per il sostentamento del clero delle diocesi di Terracina-Latina, Priverno e Sezze e di Gaeta e ne venne approvato lo statuto;

con decreto ministeriale in data 24 gennaio 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 febbraio 1987, venne riconosciuta efficacia civile al decreto in data 18 agosto 1986, con il quale il Vescovo diocesano di Terracina-Latina, Priverno e Sezze elencava i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati, esistenti nella propria diocesi, estintisi unitamente alla mensa vescovile;

Visto il proprio decreto in data 31 gennaio 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 marzo 1987, con il quale è stata conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di Latina-Terracina-Sezze-Priverno, avente sede in Latina;

Visto il provvedimento in data 30 gennaio 1987, con il quale il vescovo della diocesi di Latina-Terracina-Sezze-Priverno ed il vescovo della diocesi di Gaeta decretano la soppressione dell'Istituto interdiocesano per il sostentamento del clero delle diocesi di Terracina-Latina, Priverno e Sezze e di Gaeta;

Visto il provvedimento in data 30 gennaio 1987 con il quale il vescovo diocesano di Latina-Terracina-Sezze Priverno ha eretto canonicamente, nella propria diocesi, l'Istituto per il sostentamento del clero;

Visti gli articoli 22, 23 e 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto per il sostentamento del clero della diocesi di Latina-Terracina-Sezze-Priverno, avente sede in Latina.

Art. 2.

È approvato lo statuto dell'ente, datato 30 gennaio 1987 e composto di diciotto articoli, che sarà munito del visto del direttore generale degli affari dei culti.

Art. 3.

L'Istituto per il sostentamento del clero della diocesi di Latina-Terracina-Sezze-Priverno acquista la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale.*

Art. 4.

Da detta data perde la personalità giuridica civile l'Istituto interdiocesano per il sostentamento del clero delle diocesi di Terracina-Latina, Priverno e Sezze e di Gaeta.

Art. 5.

Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* il decreto ministeriale 20 dicembre 1985, citato in narrativa, è abrogato per la parte relativa all'approvazione dello statuto dell'Istituto interdiocesano per il sostentamento del clero delle diocesi di Terracina-Latina, Priverno e Sezze e di Gaeta.

Art. 6.

Resta ferma la data del 7 gennaio 1986 relativamente alla perdita della personalità giuridica civile da parte della mensa vescovile, dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati di cui al decreto ministeriale datato 24 gennaio 1987, citato in narrativa.

Art. 7.

L'Istituto per il sostentamento del clero della diocesi di Latina-Terracina-Sezze-Priverno succede, in tutti i rapporti attivi e passivi:

alla mensa vescovile, ai benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati, di cui al decreto ministeriale 24 gennaio 1987, citato in narrativa;

all'Istituto interdiocesano per il sostentamento del clero delle diocesi di Terracina-Latina, Priverno e Sezze e di Gaeta per quanto di pertinenza della diocesi di Latina-Terracina-Sezze-Priverno.

Il patrimonio iniziale dell'Istituto è costituito dai beni di detti enti.

Art. 8.

L'Istituto dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 23 aprile 1987

Il Ministro: SCALFARO

87A3847

DECRETO 23 aprile 1987.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto per il sostentamento del clero della diocesi di Gaeta.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Premesso che:

con decreto ministeriale in data 20 dicembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 gennaio 1986,

venne conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto interdiocesano per il sostentamento del clero delle diocesi di Terracina-Latina, Priverno e Sezze e di Gaeta e ne venne approvato lo statuto;

con decreto ministeriale in data 10 marzo 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 marzo 1987, venne riconosciuta efficacia civile al decreto in data 15 settembre 1986, con il quale il Vescovo diocesano di Gaeta elencava i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati, esistenti nella propria diocesi, estintisi unitamente alla mensa vescovile;

Visto il proprio decreto in data 31 gennaio 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 marzo 1987, con il quale è stata conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla arcidiocesi di Gaeta, avente sede in Gaeta;

Visto il provvedimento in data 30 gennaio 1987, con il quale il vescovo della diocesi di Latina-Terracina-Sezze-Priverno ed il vescovo della diocesi di Gaeta decretano la soppressione dell'Istituto interdiocesano per il sostentamento del clero delle diocesi di Terracina-Latina, Priverno e Sezze e di Gaeta;

Visto il provvedimento in data 30 gennaio 1987 con il quale il vescovo diocesano di Gaeta ha eretto canonicamente, nella propria diocesi, l'Istituto per il sostentamento del clero;

Visti gli articoli 22, 23 e 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto per il sostentamento del clero della diocesi di Gaeta, avente sede in Gaeta (Latina).

Art. 2.

È approvato lo statuto dell'ente, datato 30 gennaio 1987 e composto di ventuno articoli, che sarà munito del visto del direttore generale degli affari dei culti.

Art. 3.

L'Istituto per il sostentamento del clero della diocesi di Gaeta acquista la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Da detta data perde la personalità giuridica civile l'Istituto interdiocesano per il sostentamento del clero delle diocesi di Terracina-Latina, Priverno e Sezze e di Gaeta.

Art. 5.

Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* il decreto ministeriale 20 dicembre 1985, citato in narrativa, è abrogato per la parte relativa all'approvazione dello statuto dell'Istituto interdiocesano per il sostentamento del clero delle diocesi di Terracina-Latina, Priverno e Sezze e di Gaeta.

Art. 6.

Resta ferma la data del 7 gennaio 1986 relativamente alla perdita della personalità giuridica civile da parte della mensa vescovile, dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati di cui al decreto ministeriale datato 10 marzo 1987, citato in narrativa.

Art. 7.

L'Istituto per il sostentamento del clero della diocesi di Gaeta succede, in tutti i rapporti attivi e passivi:

alla mensa vescovile, ai benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati e comunque denominati, di cui al decreto ministeriale 10 marzo 1987, citato in narrativa;

all'Istituto interdiocesano per il sostentamento del clero delle diocesi di Terracina-Latina, Priverno e Sezze e di Gaeta per quanto di pertinenza della diocesi di Gaeta.

Il patrimonio iniziale dell'Istituto è costituito dai beni di detti enti.

Art. 8.

L'Istituto dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 23 aprile 1987

Il Ministro: SCALFARO

87A3848

DECRETO 23 aprile 1987.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto diocesano per il sostentamento del clero della diocesi di Viterbo.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Premesso che:

con decreto ministeriale in data 20 dicembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 gennaio 1986, venne conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto interdiocesano per il sostentamento del clero delle diocesi di Viterbo e Tuscania, di Montefiascone, di Acquapendente, di Bagnoregio e di San Martino al Monte Cimino e ne venne approvato lo statuto;

con decreti ministeriali in data 19 maggio 1986, pubblicati, nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 giugno 1986, vennero elencati i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati, esistenti nelle predette diocesi, estintisi unitamente alle mense vescovili;

Visto il proprio decreto in data 20 ottobre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 novembre 1986, con il quale è stata conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di Viterbo, avente sede in Viterbo;

Visto il provvedimento in data 1° marzo 1987, con il quale il vescovo diocesano di Viterbo decreta la modifica della denominazione dell'Istituto per il sostentamento del clero da «interdiocesano» a «diocesano» ed approva lo statuto dell'Istituto diocesano;

Visti gli articoli 22, 23 e 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto diocesano per il sostentamento del clero della diocesi di Viterbo, avente sede in Viterbo, piazza S. Lorenzo, 3.

Art. 2.

È approvato lo statuto dell'ente, datato 1° marzo 1987 e composto di ventuno articoli, che sarà munito del visto del direttore generale degli affari dei culti.

Art. 3.

L'Istituto diocesano per il sostentamento del clero della diocesi di Viterbo acquista la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Da detta data perde la personalità giuridica civile l'Istituto interdiocesano per il sostentamento del clero delle diocesi di Viterbo e Tuscania, di Montefiascone, di Acquapendente, di Bagnoregio e di San Martino al Monte Cimino.

Art. 5.

Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* il decreto ministeriale 20 dicembre 1985, citato in narrativa, è abrogato per la parte relativa all'approvazione dello statuto dell'Istituto interdiocesano per il sostentamento del clero delle diocesi di Viterbo e Tuscania, di Montefiascone, di Acquapendente, di Bagnoregio e di San Martino al Monte Cimino.

Art. 6.

Resta ferma la data del 7 gennaio 1986 relativamente alla perdita della personalità giuridica civile da parte delle mense vescovili, dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati, di cui ai decreti ministeriali datati 19 maggio 1986, citati in narrativa.

Art. 7.

L'Istituto diocesano per il sostentamento del clero della diocesi di Viterbo succede, in tutti i rapporti attivi e passivi:

alle mense vescovili, ai benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati e comunque denominati, di cui ai decreti ministeriali 19 maggio 1986, citati in narrativa;

all'Istituto interdiocesano per il sostentamento del clero delle diocesi di Viterbo e Tuscania, di Montefiascone, di Acquapendente, di Bagnoregio e di San Martino al Monte Cimino.

Il patrimonio iniziale dell'Istituto diocesano è costituito dai beni di detti enti.

Art. 8.

L'Istituto dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 23 aprile 1987

Il Ministro: SCALFARO

87A3846

DECRETO 30 aprile 1987.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto diocesano per il sostentamento del clero dell'arcidiocesi di Messina-Lipari-S. Lucia del Mela.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Premesso che:

con decreto ministeriale in data 20 dicembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 gennaio 1986, venne conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto interdiocesano per il sostentamento del clero delle diocesi di Messina, di Lipari, del SS. Salvatore e di S. Lucia del Mela e ne venne approvato lo statuto;

con decreto ministeriale in data 23 marzo 1987 vennero elencati i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati, esistenti nella diocesi di Messina, estintisi unitamente alla mensa vescovile;

con decreto ministeriale in data 10 marzo 1987, vennero elencati i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati, esistenti nella diocesi di Lipari, estintisi unitamente alla mensa vescovile;

con decreto ministeriale in data 23 marzo 1987 vennero elencati i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati, esistenti nella diocesi «Prelatura S. Lucia del Mela», estintisi unitamente alla mensa vescovile;

con decreto ministeriale in data 23 marzo 1987 vennero elencati i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati, esistenti nella diocesi «Archimandritato del SS. Salvatore», estintisi unitamente alla mensa vescovile;

Visto il proprio decreto in data 24 febbraio 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 aprile 1987, con il quale è stata conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di Messina-Lipari-Santa Lucia del Mela, avente sede in Messina;

Visto il provvedimento in data 2 aprile 1987, con il quale il vescovo diocesano di Messina-Lipari-Santa Lucia del Mela decreta la modifica della denominazione dell'Istituto per il sostentamento del clero da «interdiocesano» a «diocesano» ed approva lo statuto dell'Istituto diocesano;

Visti gli articoli 22, 23 e 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto diocesano per il sostentamento del clero della diocesi di Messina-Lipari-Santa Lucia del Mela, avente sede in Messina.

Art. 2.

È approvato lo statuto dell'ente, datato 2 aprile 1987 e composto di diciotto articoli, che sarà munito del visto del direttore generale degli affari dei culti.

Art. 3.

L'Istituto diocesano per il sostentamento del clero della diocesi di Messina-Lipari-Santa Lucia del Mela acquista la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Da detta data perde la personalità giuridica civile l'Istituto interdiocesano per il sostentamento del clero delle diocesi di Messina, di Lipari, del SS. Salvatore e di S. Lucia del Mela.

Art. 5.

Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* il decreto ministeriale 20 dicembre 1985, citato in narrativa, è abrogato per la parte relativa all'approvazione dello statuto dell'Istituto interdiocesano per il sostentamento del clero delle diocesi di Messina, di Lipari, del SS. Salvatore e di S. Lucia del Mela.

Art. 6.

Resta ferma la data del 7 gennaio 1986 relativamente alla perdita della personalità giuridica civile da parte delle mense vescovili, dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati, di cui ai decreti ministeriali datati 10 e 23 marzo 1987, citati in narrativa.

Art. 7.

L'Istituto diocesano per il sostentamento del clero della diocesi di Messina-Lipari-Santa Lucia del Mela succede, in tutti i rapporti attivi e passivi:

alle mense vescovili, ai benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati, di cui ai decreti ministeriali 10 e 23 marzo 1987, citati in narrativa;

all'Istituto interdiocesano per il sostentamento del clero delle diocesi di Messina, di Lipari, del SS. Salvatore e di S. Lucia del Mela.

Il patrimonio iniziale dell'Istituto è costituito dai beni di detti enti.

Art. 8.

L'Istituto dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 30 aprile 1987

Il Ministro: SCALFARO

87A3886

DECRETO 30 aprile 1987.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto diocesano per il sostentamento del clero della diocesi di Arezzo-Cortona-Sansepolcro.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Premesso che:

con decreto ministeriale in data 20 dicembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 gennaio 1986, venne conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto interdiocesano per il sostentamento del clero delle diocesi di Arezzo, di Cortona e di Sansepolcro e ne venne approvato lo statuto;

con decreto ministeriale in data 23 marzo 1987, vennero elencati i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati, esistenti nella diocesi di Arezzo, estintisi unitamente alla mensa vescovile;

con decreto ministeriale in data 23 marzo 1987, vennero elencati i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati, esistenti nella diocesi di Cortona, estintisi unitamente alla mensa vescovile;

con decreto ministeriale in data 10 marzo 1987, vennero elencati i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati, esistenti nella diocesi di Sansepolcro, estintisi unitamente alla mensa vescovile;

Visto il proprio decreto in data 24 aprile 1987 con il quale è stata conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di Arezzo-Cortona-Sansepolcro, avente sede in Arezzo;

Visto il provvedimento in data 16 marzo 1987, con il quale il vescovo diocesano di Arezzo-Cortona-Sansepolcro decreta la modifica della denominazione dell'Istituto per il sostentamento del clero da «interdiocesano» a «diocesano» ed approva lo statuto dell'Istituto diocesano;

Visti gli articoli 22, 23 e 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto diocesano per il sostentamento del clero della diocesi di Arezzo-Cortona-Sansepolcro, avente sede in Arezzo.

Art. 2.

È approvato lo statuto dell'ente, datato 16 marzo 1987 e composto di ventuno articoli, che sarà munito del visto del direttore generale degli affari dei culti.

Art. 3.

L'Istituto diocesano per il sostentamento del clero della diocesi di Arezzo-Cortona-Sansepolcro acquista la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Da detta data perde la personalità giuridica civile l'Istituto interdiocesano per il sostentamento del clero delle diocesi di Arezzo, di Cortona e di Sansepolcro.

Art. 5.

Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* il decreto ministeriale 20 dicembre 1985, citato in narrativa, è abrogato per la parte relativa all'approvazione dello statuto dell'Istituto interdiocesano per il sostentamento del clero delle diocesi di Arezzo, di Cortona e di Sansepolcro.

Art. 6.

Resta ferma la data del 7 gennaio 1986 relativamente alla perdita della personalità giuridica civile da parte delle mense vescovili, dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati, di cui ai decreti ministeriali datati 10 e 23 marzo 1987, citati in narrativa.

Art. 7.

L'Istituto diocesano per il sostentamento del clero della diocesi di Arezzo-Cortona-Sansepolcro succede, in tutti i rapporti attivi e passivi:

alle mense vescovili, ai benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati, di cui ai decreti ministeriali 10 e 23 marzo 1987, citati in narrativa;

all'Istituto interdiocesano per il sostentamento del clero delle diocesi di Arezzo, di Cortona e di Sansepolcro.

Il patrimonio iniziale dell'Istituto è costituito dai beni di detti enti.

Art. 8.

L'Istituto dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 30 aprile 1987

Il Ministro: SCALFARO

87A3885

DECRETO 30 aprile 1987.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto diocesano per il sostentamento del clero della diocesi di Fano-Fossombrone-Cagli-Pergola.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Premesso che:

con decreto ministeriale in data 20 dicembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 gennaio 1986, venne conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto diocesano per il sostentamento del clero della diocesi di Fano e ne venne approvato lo statuto;

con decreto ministeriale in data 20 dicembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 gennaio 1986, venne conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto interdiocesano per il sostentamento del clero delle diocesi di Fossombrone, di Cagli e Pergola;

con decreto ministeriale in data 5 agosto 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 settembre 1986, venne riconosciuta efficacia civile al decreto in data 30 maggio 1986, con il quale il vescovo diocesano di Fano elencava i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati, esistenti nella propria diocesi, estintisi unitamente alla mensa vescovile;

con decreto ministeriale in data 23 dicembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 settembre 1987, venne riconosciuta efficacia civile al decreto in data 15 settembre 1986, con il quale il vescovo diocesano di Fossombrone elencava i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati, esistenti nella propria diocesi, estintisi unitamente alla mensa vescovile;

con decreto ministeriale in data 23 dicembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 gennaio 1987 venne riconosciuta efficacia civile al decreto in data 15 settembre 1986, con il quale il vescovo diocesano di Cagli elencava i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati, esistenti nella propria diocesi, estintisi unitamente alla mensa vescovile;

con decreto ministeriale in data 23 dicembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 gennaio 1987 venne riconosciuta efficacia civile al decreto in data 18 settembre 1986, con il quale il vescovo diocesano di Pergola elencava i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati, esistenti nella propria diocesi, estintisi unitamente alla mensa vescovile;

Visto il proprio decreto in data 24 aprile 1987, con il quale è stata conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di Fano-Fossombrone-Cagli-Pergola, avente sede in Fano (Pesaro e Urbino);

Visto il provvedimento in data 2 gennaio 1987, con il quale il vescovo diocesano di Fano-Fossombrone-Cagli-Pergola decreta la fusione dell'Istituto diocesano per il sostentamento del clero della diocesi di Fano e dell'Istituto interdiocesano per il sostentamento del clero delle diocesi di Fossombrone, di Cagli e Pergola nell'unico Istituto diocesano per il sostentamento del clero della diocesi di Fano-Fossombrone-Cagli-Pergola e ne approva lo statuto;

Visti gli articoli 22, 23 e 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto diocesano per il sostentamento del clero della diocesi di Fano-Fossombrone-Cagli-Pergola, avente sede in Fano (Pesaro e Urbino).

Art. 2.

È approvato lo statuto dell'ente, datato 2 gennaio 1987 e composto di ventuno articoli, che sarà munito del visto del direttore generale degli affari dei culti.

Art. 3.

L'Istituto per il sostentamento del clero della diocesi di Fano-Fossombrone-Cagli-Pergola acquista la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Da detta data perdono la personalità giuridica civile l'Istituto diocesano per il sostentamento del clero della diocesi di Fano e l'Istituto interdiocesano per il sostentamento del clero delle diocesi di Fossombrone e di Cagli e Pergola.

Art. 5.

Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* i decreti ministeriali 20 dicembre 1985, citati in narrativa, sono abrogati per la parte relativa all'approvazione degli statuti dell'Istituto diocesano per il sostentamento del clero della diocesi di Fano e dell'Istituto interdiocesano per il sostentamento del clero delle diocesi di Fossombrone, Cagli e Pergola.

Art. 6.

Resta ferma la data del 7 gennaio 1986 relativamente alla perdita della personalità giuridica civile da parte delle mense vescovili, dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati, di cui ai quattro decreti ministeriali datati 5 agosto e 23 dicembre 1986, citati in narrativa.

Art. 7.

L'Istituto per il sostentamento del clero della diocesi di Fano-Fossombrone-Cagli-Pergola succede, in tutti i rapporti attivi e passivi:

alle mense vescovili, ai benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati, di cui ai decreti ministeriali 5 agosto e 23 dicembre 1986, citati in narrativa;

all'Istituto interdiocesano per il sostentamento del clero delle diocesi di Fossombrone e di Cagli e Pergola.

Il patrimonio iniziale dell'Istituto è costituito dai beni di detti enti.

Art. 8.

L'Istituto dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 30 aprile 1987

Il Ministro: SCALFARO

87A3887

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 14 aprile 1987.

Determinazione del reddito medio dei mezzadri e coloni per l'anno 1986 ai fini del reinserimento a domanda nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

E

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1434;

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488;

Visti i decreti ministeriali in data 10 settembre 1986, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 19 settembre 1986, che fissano per l'anno 1986 i salari medi provinciali da valere ai sensi del citato art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, ai fini della determinazione dei contributi e delle prestazioni previdenziali, per la categoria dei salariati fissi;

Sentite le organizzazioni sindacali di categoria a carattere nazionale più rappresentative;

Ritenuta la necessità di determinare, ai fini delle prestazioni e dei contributi di cui all'art. 32, lettera *a*), della legge 30 aprile 1969, n. 153, il reddito dei coloni e mezzadri in misura pari alla retribuzione media stabilita ai sensi dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, per i salariati fissi dell'agricoltura;

Decreta:

Il reddito medio dei mezzadri e coloni per l'anno 1986 è parificato al salario medio relativo all'anno 1986 determinato per la categoria dei salariati fissi per ogni provincia con i decreti ministeriali 10 settembre 1986, indicati nel preambolo.

Nel caso in cui in tali decreti siano previste retribuzioni medie diverse per le varie categorie dei salariati fissi, il reddito medio da considerare ai fini del presente decreto è quello corrispondente alla classe di retribuzione meno elevata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 aprile 1987

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DE MICHELIS

p. *Il Ministro del tesoro*
RAVAGLIA

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
PANDOLFI

87A3903

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

N. 84

Corso dei cambi del 4 maggio 1987 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1274 —	1274 —	1273,700	1274 —	1274 —	1273,870	1273,750	1274 —	1274 —	1274 —
Marco germanico	715,950	715,950	716,750	715,950	715,950	715,950	715,950	715,950	715,950	715,950
Franco francese	214,290	214,290	214,200	214,290	214,290	214,260	214,230	214,290	214,290	214,290
Fiorino olandese	634,630	634,630	634,600	634,630	634,630	634,630	634,640	634,630	634,630	634,660
Franco belga	34,489	34,489	34,500	34,489	34,489	34,480	34,480	34,489	34,489	34,480
Lira sterlina	2135,900	2135,900	2137 —	2135,900	2135,900	2135,950	2136 —	2135,900	2135,900	2135,900
Lira irlandese	1912,950	1912,950	1914 —	1912,950	1912,950	1912,920	1912,900	1912,950	1912,950	—
Corona danese	190,200	190,200	190,300	190,200	190,200	190,200	190,200	190,200	190,200	190,200
Dracma	9,630	9,630	9,650	9,630	—	—	9,630	9,630	9,630	—
E.C.U.	1487,250	1487,250	1488,300	1487,250	1487,250	1487,220	1487,200	1487,250	1487,250	1487,250
Dollaro canadese	950,900	950,900	953 —	950,900	950,900	950,950	951 —	950,900	950,900	950,900
Yen giapponese	9,123	9,123	9,140	9,123	9,123	9,120	9,125	9,123	9,123	9,120
Franco svizzero	874,380	874,380	875 —	874,380	874,380	874,390	874,400	874,380	874,380	874,380
Scellino austriaco	101,830	101,830	101,850	101,830	101,830	101,830	101,833	101,830	101,830	101,830
Corona norvegese	191,260	191,260	191,250	191,260	191,260	191,230	191,200	191,260	191,260	191,260
Corona svedese	204,500	204,500	204,500	204,500	204,500	204,480	204,460	204,500	204,500	204,500
FIM	293,400	293,400	293,750	293,400	293,400	293,370	293,350	293,400	293,400	—
Escudo portoghese	9,190	9,190	9,240	9,190	9,190	9,190	9,200	9,190	9,190	9,190
Peseta spagnola	10,210	10,210	10,220	10,210	10,210	10,200	10,205	10,210	10,210	10,210
Dollaro australiano	899 —	899 —	896 —	899 —	899 —	899,500	900 —	899 —	899 —	899 —

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 4 maggio 1987

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1273,875
Marco germanico	715,950
Franco francese	214,260
Fiorino olandese	634,635
Franco belga	34,484
Lira sterlina	2135,950
Lira irlandese	1912,925
Corona danese	190,200
Dracma	9,630
E.C.U.	1487,220
Dollaro canadese	950,950
Yen giapponese	9,124
Franco svizzero	874,390
Scellino austriaco	101,831
Corona norvegese	191,230
Corona svedese	204,480
FIM	293,375
Escudo portoghese	9,195
Peseta spagnola	10.207
Dollaro australiano	899,500

Media dei titoli del 4 maggio 1987

Titolo	Valore
Rendita 5% 1935	94,550
Redimibile 6% (Edilizia scolastica) 1972-87	99,750
» 9% » » 1975-90	102 —
» 9% » » 1976-91	105 —
» 10% » » 1977-92	102,750
» 12% (Beni Esteri 1980)	106 —
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	93,800
Certificati di credito del Tesoro TR 2,5% 1983/93	93,100
» » » Ind. ENI 1-8-1988	101,125
» » » » EFIM 1-8-1988	102 —
» » » » 1- 6-1983/87	100,025
» » » » 1-11-1983/87	101,025
» » » » 1-12-1983/87	100,850
» » » » 1- 1-1984/88	100,575
» » » » 1- 2-1984/88	100,725
» » » » 1- 3-1984/88	100,375
» » » » 1- 4-1984/88	100,575
» » » » 1- 5-1984/88	100,725
» » » » 1- 6-1984/88	100,950
» » » » 1- 7-1983/88	101,550
» » » » 1- 8-1983/88	101,475
» » » » 1- 9-1983/88	101,625
» » » » 1-10-1983/88	101,875
» » » » 15- 7-1990	99,050
» » » » 16- 8-1990	99,125
» » » » 18- 9-1990	99,175
» » » » 18-10-1990	99,375
» » » » 1-11-1990	104,050
» » » » 18-11-1985/90	99,375
» » » » 1-12-1983/90	103,875
» » » » 18-12-1990	99,400
» » » » 1- 1-1984/91	103,900
» » » » 17- 1-1991	99,225
» » » » 1- 2-1984/91	104,050
» » » » 18- 2-1991	99,175
» » » » 1- 3-1984/91	103,050
» » » » 18- 3-1991	99,350
» » » » 1- 4-1984/91	103,025
» » » » 1- 5-1984/91	103,075
» » » » 1- 6-1984/91	102,925
» » » » 1- 7-1984/91	101,975
» » » » 1- 8-1984/91	101,950
» » » » 1- 9-1984/91	102 —
» » » » 1-10-1984/91	102,050

Titolo	Valore
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-11-1984/91	102,125
» » » » 1-12-1984/91	101,150
» » » » 1- 1-1992	100,500
» » » » 1- 2-1992	99,825
» » » » 1- 2-1995	100,600
» » » » 1- 3-1995	97,850
» » » » 1- 4-1995	97,850
» » » » 1- 5-1995	97,800
» » » » 1- 6-1995	97,750
» » » » 1- 7-1995	99,750
» » » » 1- 8-1995	99,575
» » » » 1- 9-1995	99,550
» » » » 1-10-1995	99,625
» » » » 1-11-1995	99,575
» » » » 1-12-1995	99,400
» » » » 1- 1-1996	99,375
» » » » 1- 2-1996	99,500
» » » » 1- 3-1996	99,625
» » » » 1- 4-1986/96	99,350
Buoni Tesoro Pol. 12 % 1- 2-1988	101,550
» » » 12,50% 1- 2-1988	101,975
» » » 12 % 1- 3-1988	102,075
» » » 12,25% 1- 5-1988	102,400
» » » 12,50% 1- 7-1988	102,625
» » » 12,50% 1-10-1988	103,300
» » » 12,50% 1-11-1988	103,725
» » » 12,50% 1- 1-1989	103,500
» » » 12,50% 1- 2-1989	103,850
» » » 12,50% 1- 3-1989	103,850
» » » 12,50% 1- 4-1989	103,275
» » » 10,50% 1- 5-1989	101 —
» » » 12,50% 1- 1-1990	105,875
» » » 12,50% 1- 2-1990	105,850
» » » 12,50% 1- 3-1990	106,225
» » » 12,50% 1- 4-1990	104,450
» » » 10,50% 1- 5-1990	101,650
» » » 10 % 1- 6-1990	100,650
» » » 9,50% 1- 7-1990	99,500
» » » 9,25% 1- 9-1990	99,425
» » » 12,50% 1- 3-1991	108,325
» » Nov. 12 % 1-10-1987	101,250
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	109,725
» » » » 22-11-1982/89 13%	110,875
» » » » 1983/90 11,50%	109,675
» » » » 1984/91 11,25%	110,075
» » » » 1984/92 10,50%	110,675
» » » » 1985/93 9,60%	106,225
» » » » 1985/93 9,75%	107,075
» » » » 1985/93 8,75%	103,125
» » » » 1985/93 9%	103,575
» » » » 1986/94 8,75%	103,275

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

87M04057

MINISTERO DEL TESORO

N. 85

Corso dei cambi del 5 maggio 1987 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1264,100	1264,100	1264,05	1264,100	1264,10	1264,05	1264,100	1264,100	1264,100	1264,10
Marco germanico	716,500	716,500	716,40	716,500	716,50	716,50	716,500	716,500	716,500	716,50
Franco francese	214,110	214,110	214,25	214,110	214,110	214,10	214,100	214,110	214,110	214,10
Fiorino olandese	635,350	635,350	635,25	635,350	635,35	635,36	635,370	635,350	635,350	635,35
Franco belga	34,516	34,516	34,50	34,516	34,516	34,51	34,508	34,516	34,516	34,50
Lira sterlina	2133,300	2133,300	2133,25	2133,300	2133,30	2133,40	2133,500	2133,300	2133,300	2133,30
Lira irlandese	1914,200	1914,200	1914 —	1914,200	1914,20	1914,60	1915 —	1914,200	1914,200	—
Corona danese	190,440	190,440	190,20	190,440	190,44	190,43	190,420	190,440	190,440	190,45
Dracma	9,615	9,615	9,61	9,615	—	—	9,615	9,615	9,615	—
E.C.U.	1488 —	1488 —	1487,25	1488 —	1488 —	1488,05	1488,100	1488 —	1488 —	1488 —
Dollaro canadese	940,100	940,100	940 —	940,100	940,10	940,15	940,200	940,100	940,100	940,10
Yen giapponese	9,143	9,143	9,14	9,143	9,143	9,14	9,143	9,143	9,143	9,14
Franco svizzero	873,800	873,800	874,50	873,800	873,80	873,85	873,900	873,800	873,800	873,80
Scellino austriaco	101,890	101,890	101,80	101,890	101,89	101,89	101,900	101,890	101,890	101,89
Corona norvegese	191,330	191,330	191,25	191,330	191,33	191,30	191,280	191,330	191,330	191,33
Corona svedese	204,270	204,270	204,10	204,270	204,27	204,27	204,270	204,270	204,270	204,26
FIM	293,144	293,144	293,25	293,144	293,14	293,14	293,140	293,144	293,144	—
Escudo portoghese	9,210	9,210	9,20	9,210	9,21	9,20	9,205	9,210	9,210	9,21
Peseta spagnola	10,221	10,221	10,22	10,221	10,221	10,22	10,220	10,221	10,221	10,22
Dollaro australiano	899,750	899,750	899,50	899,750	899,75	899,87	900 —	899,750	899,750	899,75

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 5 maggio 1987

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1264,050
Marco germanico	716,500
Franco francese	214,105
Fiorino olandese	635,360
Franco belga	34,512
Lira sterlina	2133,400
Lira irlandese	1914,600
Corona danese	190,430
Dracma	9,615
E.C.U.	1488,050
Dollaro canadese	940,150
Yen giapponese	9,143
Franco svizzero	873,850
Scellino austriaco	101,895
Corona norvegese	191,305
Corona svedese	204,270
FIM	293,140
Escudo portoghese	9,207
Peseta spagnola	10,220
Dollaro australiano	899,875

Media dei titoli del 5 maggio 1987

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	94,550
Redimibile 6% (Edilizia scolastica) 1972-87	99,750
» 9% » » 1975-90	102 —
» 9% » » 1976-91	105 —
» 10% » » 1977-92	102,750
» 12% (Beni Esteri 1980)	106 —
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	93,800
Certificati di credito del Tesoro TR 2,5% 1983/93	93,100
» » » Ind. ENI 1-8-1988	101,375
» » » » EFIM 1-8-1988	102 —
» » » » 1- 6-1983/87	100 —
» » » » 1-11-1983/87	100,950
» » » » 1-12-1983/87	101,100
» » » » 1- 1-1984/88	100,600
» » » » 1- 2-1984/88	100,700
» » » » 1- 3-1984/88	100,425
» » » » 1- 4-1984/88	100,575
» » » » 1- 5-1984/88	100,675
» » » » 1- 6-1984/88	100,600
» » » » 1- 7-1983/88	101,550
» » » » 1- 8-1983/88	101,475
» » » » 1- 9-1983/88	101,600
» » » » 1-10-1983/88	101,775
» » » » 15- 7-1985/90	99,050
» » » » 16- 8-1985/90	99,150
» » » » 18- 9-1985/90	99,175
» » » » 18-10-1985/90	99,325
» » » » 1-11-1983/90	104,025
» » » » 18-11-1985/90	99,400
» » » » 1-12-1983/90	103,925
» » » » 18-12-1985/90	99,400
» » » » 1- 1-1984/91	103,925
» » » » 17- 1-1986/91	99,175
» » » » 1- 2-1984/91	104 —
» » » » 18- 2-1986/91	99,150
» » » » 1- 3-1984/91	103,100
» » » » 18- 3-1986/91	99,375
» » » » 1- 4-1984/91	103,025
» » » » 1- 5-1984/91	103,125
» » » » 1- 6-1984/91	102,900
» » » » 1- 7-1984/91	101,950
» » » » 1- 8-1984/91	101,950
» » » » 1- 9-1984/91	102,075
» » » » 1-10-1984/91	102,050
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-11-1984/91	102,100
» » » » 1-12-1984/91	101,125
» » » » 1- 1-1985/92	100,500
» » » » 1- 2-1985/92	99,850
» » » » 1- 2-1985/95	100,600
» » » » 1- 3-1985/95	97,825
» » » » 1- 4-1985/95	97,850
» » » » 1- 5-1985/95	97,800
» » » » 1- 6-1985/95	97,825
» » » » 1- 7-1985/95	99,775
» » » » 1- 8-1985/95	99,600
» » » » 1- 9-1985/95	99,550
» » » » 1-10-1985/95	99,625
» » » » 1-11-1985/95	99,650
» » » » 1-12-1985/95	99,475
» » » » 1- 1-1986/96	99,400
» » » » 1- 2-1986/96	99,425
» » » » 1- 3-1986/96	99,575
» » » » 1- 4-1986/96	99,350
Buoni Tesoro Pol. 12,00% 1- 2-1988	101,525
» » » 12,50% 1- 2-1988	102,150
» » » 12,00% 1- 3-1988	102,050
» » » 12,25% 1- 5-1988	102,350
» » » 12,50% 1- 7-1988	102,700
» » » 12,50% 1-10-1988	103,375
» » » 12,50% 1-11-1988	103,625
» » » 12,50% 1- 1-1989	103,500
» » » 12,50% 1- 2-1989	103,925
» » » 12,50% 1- 3-1989	103,825
» » » 12,50% 1- 4-1989	103,275
» » » 10,50% 1- 5-1989	100,975
» » » 12,50% 1- 1-1990	105,850
» » » 12,50% 1- 2-1990	106 —
» » » 12,50% 1- 3-1990	106,225
» » » 12,50% 1- 4-1990	104,500
» » » 10,50% 1- 5-1990	101,800
» » » 10,00% 1- 6-1990	100,675
» » » 9,50% 1- 7-1990	99,425
» » » 9,25% 1- 9-1990	99,225
» » » 12,50% 1- 3-1991	108,425
» » Nov. 12,00% 1-10-1987	101,200
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	109,775
» » » » 22-11-1982/89 13%	110,525
» » » » 1983/90 11,50%	109,675
» » » » 1984/91 11,25%	110,050
» » » » 1984/92 10,50%	110,600
» » » » 1985/93 9,60%	106,125
» » » » 1985/93 9,75%	107,175
» » » » 1985/93 8,75%	103,125
» » » » 1985/93 9%	103,600
» » » » 1986/94 8,75%	103,175

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

87M05057

MINISTERO DEL TESORO

N. 86

Corso dei cambi del 6 maggio 1987 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1272,950	1272,950	1272,80	1272,950	1272,95	1272,90	1272,850	1272,950	1272,950	1272,95
Marco germanico	716,300	716,300	716,50	716,300	716,30	716,30	716,300	716,300	716,300	716,30
Franco francese	214,270	214,270	214,30	214,270	214,27	214,27	214,280	214,270	214,270	214,27
Fiorino olandese	635,400	635,400	635,50	635,400	635,40	635,41	635,430	635,400	635,400	635,40
Franco belga	34,540	34,540	34,53	34,540	34,54	34,53	34,535	34,540	34,540	34,54
Lira sterlina	2140,700	2140,700	2142,25	2140,700	2140,70	2140,60	2140,500	2140,700	2140,700	2140,70
Lira irlandese	1914,700	1914,700	1915 —	1914,700	1914,70	1915,10	1915,500	1914,700	1914,700	—
Corona danese	190,480	190,480	190,63	190,480	190,48	190,48	190,480	190,480	190,480	190,48
Dracma	9,630	9,630	9,62	9,630	—	—	9,630	9,630	9,630	—
E.C.U.	1488,800	1488,800	1488,25	1488,800	1488,80	1488,90	1489 —	1488,800	1488,800	1488,80
Dollaro canadese	951,700	951,700	952 —	951,700	951,70	951,75	951,800	951,700	951,700	951,70
Yen giapponese	9,146	9,146	9,16	9,146	9,146	9,14	9,142	9,146	9,146	9,14
Franco svizzero	871,670	871,670	872 —	871,670	871,67	871,68	871,690	871,670	871,670	871,67
Scellino austriaco	101,877	101,877	101,90	101,877	101,877	101,88	101,889	101,877	101,877	101,87
Corona norvegese	192 —	192 —	192,25	192 —	192 —	192,06	192,120	192 —	192 —	192 —
Corona svedese	204,730	204,730	204,75	204,730	204,73	204,72	204,710	204,730	204,730	204,73
FIM	294 —	294 —	294,10	294 —	294 —	294,05	294,100	294 —	294 —	—
Escudo portoghese	9,225	9,225	9,20	9,225	9,225	9,23	9,250	9,225	9,225	9,22
Peseta spagnola	10,228	10,228	10,23	10,228	10,228	10,22	10,229	10,228	10,228	10,22
Dollaro australiano	905,400	905,400	905 —	905,400	905,40	905,45	905,500	905,400	905,400	905,40

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 6 maggio 1987

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1272,900
Marco germanico	716,300
Franco francese	214,275
Fiorino olandese	635,415
Franco belga	34,537
Lira sterlina	2140,600
Lira irlandese	1915,100
Corona danese	190,480
Dracma	9,630
E.C.U.	1488,900
Dollaro canadese	951,750
Yen giapponese	9,144
Franco svizzero	871,680
Scellino austriaco	101,883
Corona norvegese	192,060
Corona svedese	204,720
FIM	294,050
Escudo portoghese	9,237
Peseta spagnola	10,228
Dollaro australiano	905,450

Media dei titoli del 6 maggio 1987

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	93,750
Redimibile 6% (Edilizia scolastica) 1972-87	100
» 9% » » 1975-90	102 —
» 9% » » 1976-91	102,900
» 10% » » 1977-92	102,750
» 12% (Beni Esteri 1980)	106,050
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	94 —
Certificati di credito del Tesoro TR 2,5% 1983/93	93,100
» » » Ind. ENI 1-8-1988	101,375
» » » » EFIM 1-8-1988	102 —
» » » » 1- 6-1983/87	99,975
» » » » 1-11-1983/87	100,975
» » » » 1-12-1983/87	101,025
» » » » 1- 1-1984/88	100,600
» » » » 1- 2-1984/88	100,675
» » » » 1- 3-1984/88	100,450
» » » » 1- 4-1984/88	100,600
» » » » 1- 5-1984/88	100,725
» » » » 1- 6-1984/88	100,275
» » » » 1- 7-1983/88	101,525
» » » » 1- 8-1983/88	101,500
» » » » 1- 9-1983/88	101,575
» » » » 1-10-1983/88	101,800
» » » » 15- 7-1985/90	99,075
» » » » 16- 8-1985/90	99,125
» » » » 18- 9-1985/90	99,100
» » » » 18-10-1985/90	99,350
» » » » 1-11-1983/90	104,025
» » » » 18-11-1985/90	99,400
» » » » 1-12-1983/90	103,975
» » » » 18-12-1985/90	99,475
» » » » 1- 1-1984/91	103,875
» » » » 17- 1-1986/91	99,200
» » » » 1- 2-1984/91	103,900
» » » » 18- 2-1986/91	99,175
» » » » 1- 3-1984/91	102,950
» » » » 18- 3-1986/91	99,375
» » » » 1- 4-1984/91	103 —
» » » » 1- 5-1984/91	103,100
» » » » 1- 6-1984/91	102,925
» » » » 1- 7-1984/91	101,975
» » » » 1- 8-1984/91	101,950
» » » » 1- 9-1984/91	102,025
» » » » 1-10-1984/91	102,075
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-11-1984/91	102,025
» » » » 1-12-1984/91	101,225
» » » » 1- 1-1985/92	100,475
» » » » 1- 2-1985/92	99,850
» » » » 1- 2-1985/95	100,600
» » » » 1- 3-1985/95	97,825
» » » » 1- 4-1985/95	97,775
» » » » 1- 5-1985/95	97,775
» » » » 1- 6-1985/95	97,825
» » » » 1- 7-1985/95	99,75
» » » » 1- 8-1985/95	99,575
» » » » 1- 9-1985/95	99,525
» » » » 1-10-1985/95	99,650
» » » » 1-11-1985/95	99,550
» » » » 1-12-1985/95	99,450
» » » » 1- 1-1986/96	99,400
» » » » 1- 2-1986/96	99,425
» » » » 1- 3-1986/96	99,600
» » » » 1- 4-1986/96	99,350
Buoni Tesoro Pol. 12,00% 1- 2-1988	101,650
» » » 12,50% 1- 2-1988	102,200
» » » 12,00% 1- 3-1988	102,050
» » » 12,25% 1- 5-1988	102,375
» » » 12,50% 1- 7-1988	102,725
» » » 12,50% 1-10-1988	103,300
» » » 12,50% 1-11-1988	103,725
» » » 12,50% 1- 1-1989	103,525
» » » 12,50% 1- 2-1989	103,850
» » » 12,50% 1- 3-1989	103,875
» » » 12,50% 1- 4-1989	103,250
» » » 10,50% 1- 5-1989	101,025
» » » 12,50% 1- 1-1990	105,675
» » » 12,50% 1- 2-1990	106 —
» » » 12,50% 1- 3-1990	106,175
» » » 12,50% 1- 4-1990	104,450
» » » 10,50% 1- 5-1990	101,675
» » » 10,00% 1- 6-1990	100,550
» » » 9,50% 1- 7-1990	99,400
» » » 9,25% 1- 9-1990	99,175
» » » 12,50% 1- 3-1991	108,475
» » Nov. 12,00% 1-10-1987	100,950
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	109,725
» » » » 22-11-1982/89 13%	110,525
» » » » 1983/90 11,50%	109,625
» » » » 1984/91 11,25%	110,050
» » » » 1984/92 10,50%	110,250
» » » » 1985/93 9,60%	106,050
» » » » 1985/93 9,75%	107,125
» » » » 1985/93 9,00%	103,600
» » » » 1985/93 8,75%	103,125
» » » » 1986/94 8,75%	103,325

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

87M06057

MINISTERO DEL TESORO

N. 87

Corso dei cambi del 7 maggio 1987 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1272 —	1272 —	1272,30	1272 —	1272 —	1272 —	1272,560	1272 —	1272 —	1272 —
Marco germanico	717,600	717,600	717,25	717,600	717,60	717,60	717,400	717,600	717,600	717,60
Franco francese	214,600	214,600	214,25	214,600	214,60	214,60	214,600	214,600	214,600	214,60
Fiorino olandese	636,800	636,800	636,15	636,800	636,80	636,80	636,800	636,800	636,800	635,40
Franco belga	34,603	34,603	34,55	34,603	34,603	34,60	34,607	34,603	34,603	34,55
Lira sterlina	2141,750	2141,750	2142,25	2141,750	2141,75	2141,75	2141,850	2141,750	2141,750	2141,75
Lira irlandese	1917,750	1917,750	1916 —	1917,750	1917,75	1917,87	1918 —	1917,750	1917,750	—
Corona danese	190,910	190,910	190,80	190,910	190,91	190,92	190,940	190,910	190,910	190,90
Dracma	9,638	9,638	9,62	9,638	—	—	9,638	9,638	9,638	—
E.C.U.	1491,300	1491,300	1489,50	1491,300	1491,30	1491,40	1491,500	1491,300	1491,300	1491,30
Dollaro canadese	952,350	952,350	952 —	952,350	952,35	952,37	952,400	952,350	952,350	952,35
Yen giapponese	9,149	9,149	9,15	9,149	9,149	9,14	9,146	9,149	9,149	9,14
Franco svizzero	874,450	874,450	874 —	874,450	874,45	874,67	874,900	874,450	874,450	874,45
Scellino austriaco	102,080	102,080	102 —	102,080	102,08	102,07	102,075	102,080	102,080	102,08
Corona norvegese	192,540	192,540	192,25	192,540	192,54	192,52	192,500	192,540	192,540	192,54
Corona svedese	205,080	205,080	204,60	205,080	205,08	205,07	205,070	205,080	205,080	205,08
FIM	294,500	294,500	294,10	294,500	294,50	294,55	294,600	294,500	294,500	—
Escudo portoghese	9,255	9,255	9,22	9,255	9,225	9,25	9,250	9,255	9,255	9,25
Peseta spagnola	10,241	10,241	10,21	10,241	10,241	10,24	10,244	10,241	10,241	10,24
Dollaro australiano	906 —	906 —	904 —	906 —	906 —	906,50	907 —	906 —	906 —	906 —

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 7 maggio 1987

Valuta	Cambio	Valuta	Cambio	Valuta	Cambio
Dollaro USA	1272,280	Lira irlandese	1917,875	Scellino austriaco	102,077
Marco germanico	717,500	Corona danese	190,925	Corona norvegese	192,520
Franco francese	214,600	Dracma	9,638	Corona svedese	205,075
Fiorino olandese	636,800	E.C.U.	1491,400	FIM	294,55
Franco belga	34,605	Dollaro canadese	952.375	Escudo portoghese	9,252
Lira sterlina	2141,800	Yen giapponese	9,147	Peseta spagnola	10,242
		Franco svizzero	874,675	Dollaro australiano	906,500

Media dei titoli del 7 maggio 1987

Titolo	Quotazione
Rendita 5% 1935	93,750
Redimibile 6% (Edilizia scolastica) 1972-87	100 —
» 9% » » 1975-90	102 —
» 9% » » 1976-91	102,900
» 10% » » 1977-92	102,750
» 12% (Beni Esteri 1980)	106,050
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	94 —
Certificati di credito del Tesoro TR 2,5% 1983/93	93,100
» » » Ind. ENI 1-8-1988	101,375
» » » » EFIM 1-8-1988	102 —
» » » » 1- 6-1983/87	99,975
» » » » 1-11-1983/87	100,950
» » » » 1-12-1983/87	100,750
» » » » 1- 1-1984/88	100,525
» » » » 1- 2-1984/88	100,650
» » » » 1- 3-1984/88	100,450
» » » » 1- 4-1984/88	100,575
» » » » 1- 5-1984/88	100,700
» » » » 1- 6-1984/88	100,550
» » » » 1- 7-1983/88	101,500
» » » » 1- 8-1983/88	101,550
» » » » 1- 9-1983/88	101,675
» » » » 1-10-1983/88	101,875
» » » » 15- 7-1985/90	99,125
» » » » 16- 8-1985/90	99,125
» » » » 18- 9-1985/90	99,075
» » » » 18-10-1985/90	99,325
» » » » 1-11-1983/90	104,100
» » » » 18-11-1985/90	99,450
» » » » 1-12-1983/90	104,025
» » » » 18-12-1985/90	99,550
» » » » 1- 1-1984/91	103,925
» » » » 17- 1-1986/91	99,200
» » » » 1- 2-1984/91	103,950
» » » » 18- 2-1986/91	99,200
» » » » 1- 3-1984/91	102,950
» » » » 18- 3-1986/91	99,475
» » » » 1- 4-1984/91	103,025
» » » » 1- 5-1984/91	103,100
» » » » 1- 6-1984/91	102,950
» » » » 1- 7-1984/91	101,975
» » » » 1- 8-1984/91	101,975
» » » » 1- 9-1984/91	101,975
» » » » 1-10-1984/91	102,025
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-11-1984/91	102,125
» » » » 1-12-1984/91	101,150
» » » » 1- 1-1985/92	100,400
» » » » 1- 2-1985/92	99,775
» » » » 1- 2-1985/95	100,625
» » » » 1- 3-1985/95	97,850
» » » » 1- 4-1985/95	97,750
» » » » 1- 5-1985/95	97,750
» » » » 1- 6-1985/95	97,725
» » » » 1- 7-1985/95	99,825
» » » » 1- 8-1985/95	99,600
» » » » 1- 9-1985/95	99,575
» » » » 1-10-1985/95	99,575
» » » » 1-11-1985/95	99,600
» » » » 1-12-1985/95	99,425
» » » » 1- 1-1986/96	99,525
» » » » 1- 2-1986/96	99,450
» » » » 1- 3-1986/96	99,575
» » » » 1- 4-1986/96	99,425
Buoni Tesoro Pol. 12,00% 1- 2-1988	101,575
» » » 12,50% 1- 2-1988	102,475
» » » 12,00% 1- 3-1988	102,100
» » » 12,25% 1- 5-1988	102,425
» » » 12,50% 1- 7-1988	102,825
» » » 12,50% 1-10-1988	103,225
» » » 12,50% 1-11-1988	103,825
» » » 12,50% 1- 1-1989	103,775
» » » 12,50% 1- 2-1989	103,875
» » » 12,50% 1- 3-1989	103,800
» » » 12,50% 1- 4-1989	103,275
» » » 10,50% 1- 5-1989	101 —
» » » 12,50% 1- 1-1990	105,675
» » » 12,50% 1- 2-1990	106,500
» » » 12,50% 1- 3-1990	106,200
» » » 12,50% 1- 4-1990	104,525
» » » 10,50% 1- 5-1990	101,700
» » » 10,00% 1- 6-1990	100,550
» » » 9,50% 1- 7-1990	99,400
» » » 9,25% 1- 9-1990	99,175
» » » 12,50% 1- 3-1991	108,475
» » Nov. 12,00% 1-10-1987	100,975
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	109,600
» » » » 22-11-1982/89 13%	110,525
» » » » 1983/90 11,50%	109,550
» » » » 1984/91 11,25%	110,050
» » » » 1984/92 10,50%	110,375
» » » » 1985/93 9,60%	106 —
» » » » 1985/93 9,75%	107,075
» » » » 1985/93 9,00%	103,625
» » » » 1985/93 8,75%	103,125
» » » » 1986/94 8,75%	103,475

Il contabile del portafoglio dello Stato MAROLDA

87M07057

MINISTERO DEL TESORO

Inizio delle consegne dei buoni del Tesoro poliennali 9,25% di scadenza 1° dicembre 1990, al portatore

A norma del decreto ministeriale 25 novembre 1986 (art. 7), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 278 del 29 novembre 1986, si rende noto che il 13 maggio 1987 le sezioni di tesoreria provinciale inizieranno le consegne, alle coesistenti filiali della Banca d'Italia, dei titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 9,25% di scadenza 1° dicembre 1990.

87A3936

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

ISTITUTO UNIVERSITARIO DI LINGUE MODERNE DI MILANO

Lingua e letteratura inglese.

UNIVERSITÀ DI TORINO

Facoltà di giurisprudenza:

diritto amministrativo.

UNIVERSITÀ DI TRIESTE

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

onde elettromagnetiche.

UNIVERSITÀ DI UDINE

Facoltà di medicina e chirurgia:

propedeutica biochimica.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

87A3857

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI CAGLIARI

Facoltà di medicina e chirurgia:

auxologia;
biologia e zoologia generale compresa la genetica e la biologia delle razze;
chimica e propedeutica biochimica;
fisiopatologia dell'emostasi;
gastroenterologia pediatrica;
istologia ed embriologia generale;
embriologia;
ottica fisiopatologica;
patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica (c.l.o.);
patologia generale.

UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA - COSENZA

Facoltà di ingegneria:

elettrotecnica;
meccanica razionale;
idraulica sotterranea;
fisica tecnica.

UNIVERSITÀ DI CATANIA

Facoltà di scienze politiche:

psicologia dinamica;
sociologia rurale;
scienza della politica.

UNIVERSITÀ DI GENOVA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

zoologia;
chimica applicata.

UNIVERSITÀ DI MESSINA

Facoltà di economia e commercio:

economia e politica agraria.

UNIVERSITÀ DI MILANO

Facoltà di medicina e chirurgia:

statistica medica e biometria;
chimica e propedeutica biochimica.

UNIVERSITÀ DI NAPOLI

Facoltà di medicina e chirurgia II:

chirurgia plastica e ricostruttiva;
psichiatria.

Facoltà di scienze politiche:

storia moderna;
politica economica e finanziaria;
economia internazionale;
diritto finanziario;
geografia urbana e regionale.

UNIVERSITÀ DI PALERMO

Facoltà di magistero:

sociologia.

Facoltà di farmacia:

esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologia II (triennale).

Facoltà di agraria:

miglioramento genetico delle piante agrarie.

UNIVERSITÀ DI PISA

Facoltà di lettere e filosofia:

letteratura latina;
storia e critica del cinema;
didattica del latino;
lingua e letteratura polacca.

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

chimica biologica;
botanica I;
citologia animale;
fisiologia generale.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

87A3858

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Iscrizione di organismi associativi ed imprese individuali all'albo degli assuntori dell'A.I.M.A.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Visto l'art. 8 della legge 14 agosto 1982, n. 610, sul riordinamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste Presidente dell'A.I.M.A., datato 12 aprile 1984, n. 05718 e pubblicato nel supplemento n. 21 della *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 26 aprile 1984, con il quale è stato istituito presso l'A.I.M.A. l'albo degli assuntori secondo specifiche categorie merceologiche;

Sentito il parere obbligatorio — previsto dall'ultimo comma dell'art. 5 della citata legge n. 610/82 — espresso dal comitato consultivo nazionale, nella seduta del 17 marzo 1987, in ordine all'accoglimento o la reiezione delle domande di iscrizione all'albo degli assuntori;

Considerato che i sottoindicati organismi associativi ed imprese individuali — su parere conforme del nominato organo consultivo — sono in possesso dei requisiti di idoneità tecnica previsti dal citato decreto ministeriale 12 aprile 1984 ed hanno presentato domanda e documentazioni rispondenti alle modalità per l'iscrizione indicate nel già menzionato decreto ministeriale;

Nella seduta del 23 aprile 1987;

Delibera:

Sono iscritti all'albo degli assuntori dell'A.I.M.A. istituito con il decreto ministeriale 12 aprile 1984, n. 05718, i seguenti organismi associativi ed imprese individuali per le categorie merceologiche, le capacità operative, le circoscrizioni territoriali di operatività e la consistenza ed ubicazione delle strutture ed attrezzature messe a disposizione dell'A.I.M.A. indicate a fianco di ciascun iscritto, secondo quanto riportato nell'allegato prospetto che fa parte integrante della presente delibera.

Roma, addì 23 marzo 1987

(Seguono le firme)

N. progr.	Matric.	Categoria	Denominazione o ragione sociale e sede	Capacità operativa Totale Tonn. Hl.	Circoscrizione territoriale di operatività	Strutture messe a disposizione dell'A.I.M.A. — Ubicazione	Consistenza
1	392	Cereali	Cerere polesana S.p.a., via Zona Industriale n. 100, Villadose (Rovigo)	Tonn. 10.000	Veneto	Villadose Zona Industriale Villadose via Rizzo	Tonn. 5.000 Tonn. 5.000
2	12/E	Cereali	Cerealtoscana S.p.a. via Pistoiese, 143, Fucecchio (Firenze)	Tonn. 3.300	Toscana	Altopascio (Lucca)	Tonn. 3.300
3	172/B	Alcole	Kronion Consorzio enologico agrigentino Coop. a r.l. via Dei Cappuccini, 38, c.da Piana Scunchipani, Sciacca (Agrigento)	Hl. 30.000	Sicilia	Sciacca (Agrigento)	Hl. 30.000
4	200/E	Olii veg.	A.I.P.O. Associazione italiana produttori olivicoli, piazza Adriana, 15, Roma	Tonn. 31.000	Campania Puglia	Telese (Benevento), corso Trieste, 27 Fasano (Brindisi), via Roma, 335	Tonn. 11.000 Tonn. 20.000
5	230/E	Olii veg.	U.N.AS.C.O. Unione nazionale associazioni coltivatori olivicoli, via Tevere, 20, Roma	Tonn. 7.020	Puglia	Cerignola (Foggia) strada statale n. 16 km 703+900	Tonn. 7.020
6	6	Cereali	Ceres Cereali Silos S.r.l. calata S. Limbania, 8, Genova	Tonn. 140.000	Liguria Emilia-Romagna Veneto Lombardia	Silos di Genova Silos di Rubiera (Reggio Emilia) Silos di S. Ilario d'Enza (Reggio Emilia) Silos di S. Martino Buonalbergo (Verona) Silos di S. Martino Siccomario (Pavia) Silos di Vado Ligure (Savona)	Tonn. 30.000 Tonn. 15.000 Tonn. 15.000 Tonn. 20.000 Tonn. 20.000 Tonn. 40.000

87A3910

REGIONE PIEMONTE

Cancellazione della ditta «Cevi Radicati di Fresia Umberto S.p.a.», in Torino, dalla tabella *B* allegata all'ordinanza ministeriale 12 aprile 1986.

Il presidente della giunta regionale del Piemonte con nota prot. n. 4108/1/87 in data 24 aprile 1987 comunica ai sensi dell'art. 4 dell'ordinanza del Ministro della sanità 23 maggio 1986, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 119 del 24 maggio 1986, che la ditta «Cevi Radicati di Fresia Umberto S.p.a.», in Torino, viene depennata dalla tabella *B* allegata all'ordinanza ministeriale 12 aprile 1986, e successivi aggiornamenti.

87A3941

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Ars et Labor - Soc. coop. a r.l.», in Udine

Con deliberazione 10 aprile 1987, n. 1606, la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, della cooperativa «Ars et Labor - Soc. coop. a r.l.», in Udine, costituita il 20 dicembre 1949 per rogito notaio dott. Giacomo Zaina di Udine ed ha nominato commissario liquidatore il prof. Alessandro de Nardo con studio in Udine, via Carducci, 2.

87A3822

REGIONE TOSCANA

Provvedimenti concernenti le acque minerali

Si comunica che, con deliberazione della giunta regionale 16 marzo 1987, n. 2562, esecutiva ai sensi di legge, la S.p.a. Acqua e Terme di Uliveto, con sede e stabilimento di produzione in comune di Vicopisano, via provinciale Vicorese, 120, Uliveto Terme (Pisa), è stata autorizzata a confezionare e vendere, per uso di bevanda, l'acqua minerale naturale nazionale denominata «Uliveto», nel tipo come sgorga dalla sorgente, in contenitori di materiale Pet (polietilentereftalato) «Melinar B 90» della Imperial Chemical Industries (Italia) S.p.a., Milano, e di materiale Pet «Vivypak» della Società italiana poliestere S.p.a., Milano, della capacità di litri 1,5 - 1 - 0,5.

I contenitori di Pet «Vivypak» sono prodotti dalla Cobarr S.p.a., Anagni (Frosinone) o dalle consociate A.F.E. di Tortona e L.P. di Cagliari e contrassegnati dalle società stesse sulla parte piana del collo con il marchio «Cobarr» seguito da lettere per stampo e numero cavità e sulla parte semisferica inferiore del corpo con il numero dello stampo della soffiatrice (da 1 a 6/da 1 a 10), mentre nel centro della coppetta di sostegno e inciso il nome dello stabilimento che ha provveduto al soffiaggio.

I contenitori di Pet «Melinar B 90» sono prodotti dalla Nuova Sirma S.p.a., Parma, e dalla società stessa contrassegnati apponendo nella parte inferiore del corpo bottiglia il marchio da 1 i a 8i e sul fondo le scritte «N. Sirma Parma» o marchio della società.

I contenitori di Pet «Melinar B 90» e «Vivypak» saranno chiusi con capsule a vite e contrassegnati con etichette e stampati accessori conformi agli esemplari allegati alla delibera della giunta regionale 25 marzo 1985, n. 3075; tali contenitori non dovranno essere contrassegnati con altri stampati oltre ai predetti, e su tali stampati la società richiedente è tenuta a riportare gli estremi della sopracitata delibera n. 2562/1987.

L'autorizzazione viene concessa per il periodo di dodici mesi, a partire dalla data di notifica alla società richiedente della delibera n. 2562/1987, ed il rinnovo dell'autorizzazione stessa è subordinato all'esito favorevole dei successivi controlli di laboratorio di cui ai punti 5) e 6) della delibera n. 2562/1987.

La S.p.a. Acqua e Terme di Uliveto dovrà presentare entro quindici giorni dalla data di inizio del confezionamento e della commercializzazione dell'acqua minerale «Uliveto» in contenitori di Pet «Melinar B 90» e «Vivypak», e successivamente con frequenza trimestrale, certificati di analisi effettuate per la determinazione di:

a) migrazione globale e migrazione dei coloranti su numero uno contenitore vuoto per ciascuna capacità, tenuto a contatto con acqua distillata per dieci giorni a quaranta gradi centigradi; tali certificati dovranno contenere il giudizio sulla conformità dei campioni esaminati alle norme vigenti;

b) migrazione dei coloranti nell'acqua minerale e controllo dell'eventuale migrazione nell'acqua minerale di sostanze provenienti dal contenitore, in particolare di glicole etilenico libero, dimetiltereftalato e acetaldeide rilevati per via gascromatografica su numero uno contenitore per ciascuna capacità, tenuto pieno di acqua minerale per dieci giorni a quaranta gradi centigradi.

I rilevamenti analitici saranno fatti eseguire, a cura della società richiedente, alla quale farà carico l'onere finanziario relativo, dai laboratori degli istituti universitari della Toscana o dei servizi multizonali di prevenzione delle unità sanitarie locali toscane o dagli altri laboratori di cui al D.C.G. 7 novembre 1939; i campioni dovranno essere prelevati trimestralmente dal personale dell'unità sanitaria locale competente per territorio eventualmente con la collaborazione del personale del laboratorio incaricato dell'esecuzione delle analisi, secondo le disposizioni di legge vigenti.

La S.p.a. Acqua e Terme di Uliveto è tenuta a comunicare alla giunta regionale e per essa al dipartimento sicurezza sociale - servizio ambiente, la data dell'inizio del confezionamento e della commercializzazione dell'acqua minerale «Uliveto» nei contenitori di Pet «Melinar B 90» e di Pet «Vivypak»; tale confezionamento sarà effettuato nello stabilimento già autorizzato per il confezionamento in contenitori di vetro e di PVC utilizzando gli impianti nello stesso esistenti.

Il provvedimento autorizzativo potrà essere revocato o sospeso qualora non siano ottemperate le prescrizioni contenute nel provvedimento medesimo, nonché quando, dagli accertamenti analitici sopracitati o da quelli effettuati dalle autorità sanitarie competenti nello svolgimento dei loro compiti istituzionali di vigilanza igienico-sanitaria, dovesse risultare la non conformità dei recipienti di Pet autorizzati alle disposizioni vigenti in materia.

Si comunica che, con deliberazione della giunta regionale 30 marzo 1987, n. 3135, esecutiva ai sensi di legge, la Fonte di Calcedonia S.r.l., con sede e stabilimento di produzione in località Gaviserri nel comune di Stia (Arezzo), è stata autorizzata a modificare le etichette dell'acqua minerale naturale nazionale denominata «Cuore di Toscana» di cui alla delibera della giunta regionale 6 ottobre 1986, n. 9280; le nuove etichette e gli stampati accessori devono essere conformi agli esemplari allegati alla sopracitata delibera n. 3135/1987, della quale gli allegati medesimi sono parte integrante.

I recipienti dell'acqua minerale naturale «Cuore di Toscana» non devono essere contrassegnati con altri stampati oltre ai predetti.

87A3824

REGIONE UMBRIA

Provvedimenti concernenti le acque minerali

Con deliberazione della giunta regionale 3 febbraio 1987, n. 591, la S.p.a. dell'Acqua minerale di Sangemini, in Roma, via E. Vittorini n. 129, e domicilio in San Gemini (Terni), è stata autorizzata ad impiegare, in miscela, per il condizionamento dell'acqua minerale «Fabia», l'acqua captata in località Marucca con quella precedentemente captata in località Valleluva del comune di Acquasparta (Terni).

Con deliberazione della giunta regionale 3 febbraio 1987, n. 592, la S.p.a. dell'Acqua minerale di Sangemini, in Roma, via E. Vittorini n. 129, e domicilio in San Gemini (Terni), è stata autorizzata ad impiegare, in miscela, per il condizionamento dell'acqua minerale «Sangemini», l'acqua proveniente da nuove polle sorgive con quella delle polle precedentemente autorizzate.

87A3821

CIRCOLARI

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

CIRCOLARE 16 aprile 1987, n. 4908/TB30.

Norme di attuazione delle leggi 18 marzo 1968, n. 337 e 29 luglio 1980, n. 390, in materia di autorizzazione all'esercizio dell'attività di spettacolo viaggiante e di concessione dei contributi agli operatori del settore.

La presente circolare, al fine di realizzare una coordinata applicazione delle leggi che regolano l'attività di spettacolo viaggiante (legge 18 marzo 1968, n. 337 e 29 luglio 1980, n. 390), disciplina le modalità ed i criteri per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di spettacolo viaggiante e l'assegnazione dei contributi del settore.

Le presenti disposizioni sostituiscono integralmente quelle precedentemente emanate in materia di attività di spettacolo viaggiante.

TITOLO I

DEFINIZIONE DELL'ATTIVITÀ DI SPETTACOLO VIAGGIANTE AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO

Art. 1

Attività di spettacolo viaggiante

1. Sono considerate attività di spettacolo viaggiante soggette alla disciplina delle leggi richiamate in oggetto le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni allestiti a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, ovvero in parchi di divertimento.

2. Il carattere di mobilità dell'attrezzatura non è escluso dalla circostanza che la medesima sia collegata al suolo in modo non precario.

3. Le attrazioni di spettacolo viaggiante soggette alla disciplina delle suddette leggi debbono avere la denominazione e le caratteristiche tecnico-costruttive e funzionali indicate nell'elenco delle attività spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni istituito presso il Ministero del turismo e dello spettacolo a norma dell'art. 4 della legge n. 337

4. Detto elenco è approvato con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo di concerto con il Ministro dell'interno su conforme parere della commissione consultiva di cui all'art. 3 della legge n. 337

5. Il Ministro del turismo e dello spettacolo provvede all'aggiornamento dell'elenco, per quanto riguarda l'iscrizione di nuove attrazioni o la nuova denominazione o descrizione di attrazioni già iscritte, sulla base delle istanze a tale scopo presentate dagli interessati, e per quanto riguarda la cancellazione di attrazioni già iscritte, sulla base dei dati raccolti d'ufficio o di segnalazioni pervenute dagli operatori del settore o dalle loro associazioni.

6. Per l'inclusione di nuove attrazioni gli interessati debbono presentare al Ministero del turismo e dello spettacolo Direzione generale dello spettacolo Divisione VI, domanda in duplice copia di cui una in carta legale, con l'indicazione della denominazione della nuova attrazione e delle sue caratteristiche tecnico-costruttive e funzionali. All'istanza deve essere allegato un opuscolo illustrativo dell'attrazione, contenente, altresì, adeguata documentazione fotografica e metrica. Per la modifica della denominazione o della definizione di attrazioni già iscritte deve essere del pari presentata domanda con la modalità di cui sopra e devono essere specificati i motivi che ad avviso del richiedente giustificano il provvedimento.

Art. 2.

Rilascio autorizzazione per prima richiesta

1. L'esercizio dell'attività di spettacolo viaggiante è subordinato alla preventiva autorizzazione del Ministero del turismo e dello spettacolo.

2. Detta autorizzazione può essere concessa solo per attrazioni incluse nell'elenco di cui all'art. 1, comma 3, e a soggetti compresi nelle seguenti categorie:

a) componenti il nucleo familiare di titolari di attrazioni già in possesso di autorizzazione con carattere continuativo da almeno cinque anni, sempre che i componenti stessi abbiano età non inferiore ad anni 18.

In caso di decesso del capo famiglia, l'autorizzazione può essere concessa al coniuge superstite o al figlio che abbia compiuto 18 anni, a prescindere dal requisito del possesso continuativo, per la durata di anni cinque, dell'autorizzazione da parte del capo famiglia. Si prescinde parimenti da tale requisito nel caso in cui un componente il nucleo familiare contragga matrimonio, costituendo nucleo familiare a sè stante;

b) lavoratori che nel corso degli ultimi cinque anni abbiano collaborato in modo non occasionale e con prestazioni d'opera qualificata con titolari di attività autorizzate;

c) società legalmente costituite, alle quali va riferita la disponibilità degli impianti e sempreché il legale rappresentante sia in possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui ai precedenti punti *a)* oppure *b)*.

3. Ai fini della concessione della prima autorizzazione, gli interessati devono presentare al Ministero del turismo e dello spettacolo Direzione generale dello spettacolo Divisione VI, domanda in duplice copia di cui una in carta legale con l'indicazione delle proprie generalità, della residenza (se trattasi di imprese non a conduzione familiare, anche dei nominativi del personale dipendente) e delle attrazioni per le quali è richiesta l'autorizzazione.

4. Gli interessati devono allegare alla domanda documentazione idonea a provare la disponibilità degli impianti per il cui esercizio è richiesta l'autorizzazione. Essi devono altresì allegare alla domanda, se trattasi di persona fisica:

a) certificato generale del casellario giudiziale in data non anteriore a tre mesi;

b) stato di famiglia;

c) nel caso di cui alla lettera *b)* del comma 2, idonea documentazione attestante l'attività svolta nel quinquennio precedente nonché la specifica competenza professionale. A tal fine può considerarsi idonea documentazione l'attestazione della competente autorità comunale.

5. In tutti i casi di prima richiesta di autorizzazione da parte di persone fisiche, l'amministrazione può effettuare, tramite le organizzazioni sindacali degli esercenti e dei lavoratori di cui all'art. 6, comma primo, della legge n. 337, accertamenti integrativi diretti anche a mezzo di colloqui o prove tecniche, volti a verificare la sussistenza nei richiedenti dei requisiti tecnici professionali richiesti dalla legge.

6. Nel caso che il richiedente sia una società, all'istanza dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) atto costitutivo e statuto della società;

b) documento da cui risulti la nomina del suo rappresentante legale, cui viene rilasciata l'autorizzazione per l'esercizio di attività di spettacolo viaggiante;

c) certificato di iscrizione alla camera di commercio;

d) dichiarazione della Direzione generale della S.I.A.E. comprovante l'inesistenza di pendenze per il pagamento dei diritti e tributi erariali, a meno che si tratti di richiedente iscritto ad una organizzazione sindacale di categoria che abbia stipulato per detto pagamento apposita convenzione con la S.I.A.E.;

e) dichiarazione dell'E.N.P.A.L.S. attestante l'assolvimento degli obblighi previdenziali ed assistenziali a favore dei dipendenti;

f) certificato generale del casellario giudiziale relativo al legale rappresentante, di data non anteriore a tre mesi.

In caso di mutamento del rappresentante legale la società dovrà presentare nuova domanda di autorizzazione allegando i documenti di cui ai precedenti punti.

7. L'autorizzazione all'esercizio di attività di spettacolo viaggiante non può essere concessa ai richiedenti che risultino titolari di licenza comunale o di pubblica sicurezza per l'esercizio di altre attività, sia pure complementari — salvo che si tratti di attività complementari all'esercizio dello spettacolo viaggiante o a quello di parco di divertimento — ovvero svolgano professionalmente altre attività.

8. L'autorizzazione non può essere concessa allo stesso richiedente per più di un'attrazione di grandi dimensioni, ovvero per più di due attrazioni di dimensioni medie ovvero per più di tre attrazioni di piccole dimensioni.

9. Qualora la richiesta riguardi una sola attrazione di medie dimensioni, la medesima può comprendere anche due attrazioni di piccole dimensioni.

10. Nel caso di domanda per un numero maggiore di attrazioni, la concessione dell'autorizzazione è subordinata alla circostanza che alle attrazioni sia adibito in modo permanente ed esclusivo un numero di addetti sufficiente a garantire il corretto e sicuro funzionamento degli impianti.

11. Per addetti si intendono, oltre i dipendenti, i familiari ultrasedicenni del richiedente con lui conviventi. I predetti soggetti non possono essere titolari di licenza comunale o di pubblica sicurezza per l'esercizio di altre attività, sia pure complementari — salvo che si tratti di attività complementari all'esercizio dello spettacolo viaggiante o a quello di parco di divertimento — ovvero svolgere professionalmente altre attività.

12. Tale loro condizione deve risultare da dichiarazione resa dai medesimi soggetti sotto la propria responsabilità e allegata all'istanza di autorizzazione.

Art. 3.
Rinnovo autorizzazioni

1. L'autorizzazione è sottoposta a revisione annuale da parte del Ministero del turismo e dello spettacolo.

2. Possono presentare istanza di rinnovo dell'autorizzazione i titolari delle attrazioni che ne siano stati già in possesso per l'anno precedente, salvo casi di interruzione dell'attività dovuti a forza maggiore che il richiedente dovrà documentare.

3. Qualora l'interruzione si protragga per oltre tre anni, sulla validità dei motivi addotti dovrà essere sentita la commissione di cui all'art. 3 della legge 18 marzo 1968, n. 337.

4. L'istanza di cui sopra, redatta in duplice copia, di cui una in carta legale, deve essere presentata nel periodo compreso tra il 15 ottobre ed il 31 dicembre dell'anno precedente quello cui si riferisce il rinnovo, corredata dei documenti indicati alle lettere *d)* ed *e)* del comma 6 dell'art. 2.

5. Le società dovranno inoltre allegare un certificato di iscrizione alla camera di commercio.

6. Nel caso che nell'istanza di rinnovo sia richiesta l'autorizzazione per nuove attrazioni, debbono essere osservate le disposizioni degli ultimi tre commi dell'art. 2 qualora con le nuove attrazioni si superino i limiti numerici di cui ai commi 8 e 9 del medesimo articolo.

Art. 4.
Contrassegno metallico

1. Per l'esercizio di ciascuna attività dello spettacolo viaggiante è rilasciata un'autorizzazione unitamente ad uno speciale contrassegno metallico che dovrà essere apposto in maniera ben visibile all'esterno dell'impianto per tutta la durata della sua utilizzazione e non potrà essere rimosso, ceduto o cambiato senza il preventivo benestare del Ministero del turismo e dello spettacolo. Il numero del contrassegno è riprodotto nella relativa autorizzazione.

2. In caso di trasferimento dell'azienda o distruzione dell'impianto l'esercente dovrà darne comunicazione al Ministero del turismo e dello spettacolo, restituendo, per la rettifica, l'autorizzazione e, per l'annullamento, il contrassegno a suo tempo rilasciato.

3. L'impianto sprovvisto di contrassegno sarà considerato non autorizzato e, pertanto, dichiarato inagibile dall'autorità di pubblica sicurezza che provvederà a darne notizia al Ministero del turismo e dello spettacolo per i provvedimenti di competenza.

Art. 5.

Tournées in Italia di imprese dello spettacolo viaggiante

1. Le imprese di nazionalità straniera che esercitano attività di spettacolo viaggiante e che intendono effettuare tournees in Italia debbono chiedere apposita autorizzazione mediante domanda da presentare al Ministero del turismo e dello spettacolo - Direzione generale dello spettacolo - Divisione VI, nella quale, oltre al titolare dell'impresa, devono essere specificate le caratteristiche del complesso, il numero e la qualifica dei componenti, le località e la durata della tournée stessa.

2. La domanda deve essere presentata almeno novanta giorni prima del previsto inizio della tournée, corredata dal parere dell'ufficio speciale collocamento lavoratori dello spettacolo e dell'E.N.P.A.L.S.

3. L'autorizzazione e rilasciata dal Ministero del turismo e dello spettacolo, sentiti il Ministero degli affari esteri, il Ministero dell'interno, il Ministero del commercio con l'estero, e la commissione consultiva prevista dall'art. 3 della legge n. 337.

4. La concessione del permesso di soggiorno ai componenti il complesso e subordinata al rilascio dell'autorizzazione del Ministero del turismo e dello spettacolo, fatte salve le disposizioni concernenti la libera circolazione ed il soggiorno dei cittadini degli Stati membri della CEE.

TITOLO II

PARCHI DI DIVERTIMENTO

Art. 6.

Definizione dei parchi di divertimento

1. Sono parchi di divertimento, disciplinati dall'art. 7 della legge 18 marzo 1968, n. 337, i complessi organizzati di attrazioni di spettacolo viaggiante in cui l'organizzazione e curata da un unico soggetto, denominato esercente organizzatore, e le attrazioni appartengono a quest'ultimo ovvero ad una pluralità di operatori denominati esercenti partecipanti, tra i quali può essere lo stesso esercente organizzatore. Si applicano le disposizioni degli ultimi tre commi dell'art. 2.

2. Non assume la qualità di esercente organizzatore, il soggetto che ha la disponibilità dell'area e si limita a porre parti di questa a disposizione di esercenti attrazioni senza assumere nei loro confronti alcun obbligo di prestazione e predisposizione dei necessari servizi e infrastrutture, né alcuna responsabilità per lo svolgimento dell'attività del complesso nei confronti dei terzi, siano essi privati o pubbliche amministrazioni.

Art. 7.

Autorizzazione all'esercizio

1. L'autorizzazione all'organizzazione e all'esercizio di parchi di divertimento e concessa dal Ministero del turismo e dello spettacolo, su conforme parere della commissione consultiva di cui all'art. 3 della legge n. 337, sentite le organizzazioni sindacali degli esercenti e dei lavoratori.

2. Ai fini della concessione dell'autorizzazione, gli interessati devono presentare al Ministero del turismo e dello spettacolo - Direzione generale dello spettacolo - Divisione VI, domanda in duplice copia, di cui una in carta legale, con l'indicazione della categoria del parco che intendono organizzare e l'espresso impegno ad applicare le tariffe previste dagli articoli 10 e 11 della legge n. 337.

3. Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

a) certificato del casellario giudiziale;

b) certificato di buona condotta;

c) certificato di iscrizione alla camera di commercio;

d) idonea documentazione attestante la capacità finanziaria dell'esercente organizzatore.

4. Qualora l'esercente organizzatore intenda costituire un parco di divertimento permanente a norma dell'art. 9 dovrà essere altresì presentata una dichiarazione con la quale il medesimo si impegna all'osservanza della condizione temporale ivi prevista.

5. L'autorizzazione è soggetta a revisione annuale da parte del Ministero del turismo e dello spettacolo.

6. A tal fine gli interessati devono presentare all'ufficio indicato al comma 2, nel periodo compreso fra il 15 ottobre ed il 31 dicembre dell'anno precedente quello per il quale è chiesto il rinnovo, domanda in duplice copia, di cui una in carta legale, corredata dai documenti di cui alle lettere *a*), *c*) e *d*) del comma 3.

7. Nel caso di parchi di divertimento permanenti deve essere altresì presentata una dichiarazione del comune o dei comuni nei quali l'attività è stata svolta dalla quale risulti l'osservanza della condizione temporale di cui all'art. 9, comma 1 e 2.

8. Soggetti legittimati a chiedere l'autorizzazione all'esercizio di parchi di divertimento sono le persone fisiche in possesso dei requisiti indicati all'art. 8.

9. Sono legittimati, altresì, a presentare la detta istanza le società, il cui legale rappresentante sia in possesso dei detti requisiti.

10. Qualora vi sia soluzione di continuità nella richiesta dei rinnovi il richiedente dovrà adeguatamente documentare alla prima richiesta di rinnovo successiva all'interruzione, i motivi che hanno dato origine alla medesima. Qualora l'interruzione si protragga per oltre tre anni, sulla validità dei motivi addotti dovrà essere sentita la commissione di cui all'art. 3 della legge n. 337.

11. Non è richiesta l'autorizzazione all'esercizio di parchi di divertimento per l'allestimento di complessi attrazionistici allestiti in occasione di fiere, sagre e feste tradizionali e comunque in tutti i casi in cui la permanenza del complesso nella stessa località non superi i trenta giorni.

Art. 8.

Determinazione delle categorie dei parchi di divertimento

1. I parchi di divertimento sono classificati nelle seguenti tre categorie:

a) parchi di 1ª categoria, costituiti da un minimo di trenta attrazioni, di cui almeno sei grandi attrazioni;

b) parchi di 2^a categoria, costituiti da quindici a ventinove attrazioni di cui almeno quattro grandi attrazioni;

c) parchi di 3^a categoria, costituiti da un numero di attrazioni compreso fra le sei e le quattordici di cui almeno due grandi attrazioni o quattro attrazioni medie. Rientrano in detta categoria anche i parchi sprovvisti del numero minimo di grandi attrazioni previsto per l'appartenenza alle categorie superiori.

2. Possono organizzare parchi di 1^a categoria i soggetti che siano in possesso di autorizzazione ad organizzare parchi di 2^a categoria da almeno cinque anni e che abbiano un'adeguata capacità finanziaria garantita con fideiussione bancaria o da una dichiarazione di un istituto bancario.

3. Possono organizzare parchi di 2^a categoria i soggetti che siano in possesso di autorizzazione ad organizzare parchi di 3^a categoria da almeno tre anni ed abbiano una adeguata capacità finanziaria, come sopra garantita. La permanenza di tre anni nella categoria è ridotta ad un anno qualora il richiedente sia in possesso di una anzianità di esercizio di almeno dieci anni.

4. Possono organizzare parchi di 3^a categoria i soggetti che siano in possesso di autorizzazione all'esercizio di singole attività di spettacolo viaggiante da almeno tre anni ed abbiano una adeguata capacità finanziaria, garantita come previsto al comma secondo.

5. In caso di interruzioni nel possesso dell'autorizzazione all'esercizio di singole attività di spettacolo viaggiante o di parco di divertimento, il periodo di tempo trascorso senza autorizzazione non è comunque computato ai fini della determinazione delle anzianità minime prescritte ai commi precedenti.

Art. 9.

Parchi di divertimento permanenti

1. Sono considerati parchi di divertimento permanenti quelli che vengono organizzati ed esercitati sulla medesima area per un periodo non inferiore a centotrenta giorni lavorativi per anno solare.

2. Per l'anno 1987 il detto periodo minimo è ridotto a novanta giorni, compresi nel periodo dell'anno residuo dopo l'entrata in vigore della presente circolare.

3. Qualora non sia diversamente disposto si applicano ai parchi di divertimento permanenti le norme generali in materia di parchi di divertimento.

Art. 10.

Doveri degli esercenti organizzatori

1. Gli esercenti organizzatori di parchi di divertimento sono tenuti ad organizzare ed a gestire direttamente il parco.

2. Della gestione del parco essi rispondono agli esercenti partecipanti mediante relazione tecnico-amministrativa da presentare al termine di ogni anno solare all'assemblea degli esercenti partecipanti. Detta relazione deve essere sottoscritta da almeno tre degli esercenti partecipanti al parco, eletti a scrutinio segreto dall'assemblea degli esercenti partecipanti.

3. Una copia della relazione tecnico-amministrativa, con sottoscrizione originale dell'esercente organizzatore e dei tre esercenti partecipanti, deve essere trasmessa al Ministero del turismo e dello spettacolo entro venti giorni dalla data di riunione dell'assemblea che l'ha approvata.

TITOLO III

INTERVENTI FINANZIARI

Capo I

CONTRIBUTI STRAORDINARI PER DANNI CONSEGUENTI AD EVENTI FORTUITI O PER ACCERTATE DIFFICOLTÀ DI GESTIONE (LEGGE 18 MARZO 1968, N. 337, ART. 19, COMMA PRIMO).

Art. 11.

Istanze di contributo e relativa documentazione

1. Ai sensi dell'art. 19 della legge n. 337 possono essere concessi contributi straordinari agli esercenti di attività di spettacolo viaggiante in possesso di autorizzazione ministeriale, a titolo di concorso nelle spese di ricostituzione, con gli eventuali ammodernamenti, degli impianti distrutti o danneggiati per effetto di eventi fortuiti, nonché per particolari accertate difficoltà di gestione.

2. Ai fini dell'assegnazione dei contributi di cui al presente articolo, gli interessati devono presentare al Ministero del turismo e dello spettacolo - Direzione generale dello spettacolo - Divisione VI, domanda in duplice copia, di cui una in carta legale.

3. In particolare:

se il contributo è richiesto in conseguenza di danni subiti per effetto di eventi fortuiti, la domanda relativa dovrà essere presentata entro sessanta giorni dalla data dell'evento ed essere corredata da:

a) relazione in duplice copia, sottoscritta dal titolare del complesso, nella quale il richiedente deve indicare dettagliatamente, sotto la propria responsabilità, le circostanze del sinistro e l'entità del danno subito;

b) dichiarazione dell'interessato, confermata dalla competente autorità locale, attestante le circostanze del sinistro, con la descrizione degli impianti e delle attrezzature distrutte o danneggiate;

c) preventivo di spesa per la ricostituzione degli impianti e delle attrezzature distrutte o danneggiate.

4. Per la liquidazione del contributo, il richiedente deve far pervenire la seguente documentazione:

a) certificato di residenza;

b) fatture, in regola con le vigenti disposizioni fiscali, comprovanti l'avvenuta ricostituzione e l'eventuale ammodernamento delle attrezzature distrutte o danneggiate; qualora l'emissione delle fatture sia avvenuta decorso più di un anno dall'evento fortuito, dovrà essere altresì esibita una dichiarazione dell'impresa o delle imprese che hanno provveduto ai lavori di ripristino contenente una descrizione particolareggiata dei lavori eseguiti e la relativa data di inizio;

c) dichiarazione circa l'eventuale esistenza di un contratto di assicurazione per il danno prodotto dall'evento fortuito per il quale la sovvenzione medesima è richiesta. In caso affermativo dovrà altresì essere indicato l'importo che l'impresa di assicurazione ha liquidato o, se non vi sia stata liquidazione, della somma richiesta dall'assicurato e di quella offerta dall'impresa di assicurazione. Le suddette indicazioni dovranno essere precedute dalla dichiarazione del richiedente la sovvenzione di essere consapevole delle conseguenze penali della falsità anche parziale delle sue attestazioni (art. 640, comma secondo, n. 2, del codice penale);

d) indicazione della modalità scelta per il pagamento del contributo (emissione di vaglia cambiario della Banca d'Italia; accreditamento in c/c bancario; versamento in c/c postale);

e) qualora il danno sia stato provocato da un incendio, copia del decreto dell'autorità giudiziaria competente di chiusura delle indagini sulle cause dell'incendio.

5. Se il contributo è richiesto per sopperire a gravi difficoltà di gestione non dipendenti da obiettiva cattiva amministrazione dell'esercente, la domanda deve essere corredata da una documentata relazione sulle circostanze che hanno determinato la situazione deficitaria.

6. Per le ditte che vi siano tenute a norma di legge, è prescritta anche la esibizione dei documenti contabili (bordero, libri contabili, ecc.).

Art. 12

Acconti sui contributi per eventi fortuiti

1 Alle imprese di spettacolo viaggiante, autorizzate all'esercizio dell'attività da almeno due anni, a favore delle quali sia stata disposta l'assegnazione di un contributo per evento fortuito, possono essere concessi, a domanda, acconti fino al 60% del contributo assegnato.

2. A tal fine il beneficiario dell'assegnazione dovrà far pervenire un'istanza, in duplice copia di cui una in carta legale, corredata della seguente documentazione:

a) fattura o fatture — in originale o in copia autenticata — in regola con le vigenti disposizioni fiscali, relative alla ricostituzione e all'eventuale ammodernamento delle attrezzature distrutte o danneggiate. L'importo complessivo delle fatture inviate deve essere di ammontare non inferiore a quello dell'acconto richiesto;

b) indicazione della modalità di pagamento.

3. Qualora per difetto dei requisiti prescritti, non si possono procedere alla liquidazione definitiva del contributo, l'acconto dovrà essere restituito dal beneficiario nel termine di sessanta giorni dalla data della richiesta dell'amministrazione. Finché non provvedano a tale restituzione, i beneficiari degli acconti sono comunque esclusi da qualsiasi altro contributo concesso a favore delle attività di spettacolo viaggiante, ferma restando la loro responsabilità patrimoniale nei confronti dello Stato.

Capo II

CONTRIBUTI PER INIZIATIVE ASSISTENZIALI OD EDUCATIVE O CHE COMUNQUE CONCORRANO AL CONSOLIDAMENTO E ALLO SVILUPPO DEL SETTORE (LEGGE 18 MARZO 1968, N. 337, ART. 19, COMMA TERZO).

Art. 13.

Istanze di contributo e liquidazione

1. L'istanza di contributo, redatta in duplice copia delle quali una in carta legale, deve essere presentata al Ministero del turismo e dello spettacolo Direzione generale dello spettacolo Divisione VI, entro il 28 febbraio dell'anno nel quale si intende realizzare l'iniziativa.

2. Per le iniziative da realizzare nel 1987, l'istanza può essere presentata entro i trenta giorni successivi a quello della pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale*.

3. Detta istanza, sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente, associazione o istituzione interessati, deve contenere l'indicazione del contributo richiesto e deve essere corredata da una relazione sull'attività che si intende svolgere e dal relativo preventivo finanziario.

4. All'istanza debbono altresì essere allegati in originale o in copia autenticata l'atto costitutivo e lo statuto del soggetto che assume l'iniziativa nonché l'estratto del verbale dell'assemblea dal quale risulti la qualità di legale rappresentante di chi ha sottoscritto l'istanza.

5. La liquidazione dei contributi assegnati avverrà, di norma, ad attività ultimata ed a seguito di presentazione della seguente documentazione consuntiva:

a) relazione sull'attività svolta;

b) dichiarazione di aver adempiuto al disposto dei decreti del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e n. 602, relativi all'accertamento e alla riscossione delle imposte sui redditi ed in particolare all'obbligo della presentazione della dichiarazione dei redditi da parte dell'esercente l'impresa, a quello dell'applicazione nei confronti dei dipendenti delle ritenute di cui all'art. 23 e seguenti del citato decreto n. 600 e al loro conseguente versamento alle competenti esattorie;

c) bilancio consuntivo delle entrate e delle spese sostenute e documenti giustificativi di queste ultime in originale o in copia autenticata;

d) indicazione della modalità scelta per il pagamento del contributo.

6. Per le pubblicazioni dovrà, inoltre, essere inviato un esemplare delle medesime.

7. Qualora la natura dell'iniziativa lo richieda, dovrà essere inviata la relativa attestazione S.I.A.E. ed E.N.P.A.L.S.

8. Le istanze di contributo che pervengono oltre i termini indicati ai commi 1 e 2 del presente articolo saranno esaminate a consuntivo, nei limiti dei fondi disponibili.

Art. 14.

Acconti su contributi

1. Per le iniziative di cui al precedente articolo, che si siano protratte o siano state ripetute per almeno due anni, possono essere concessi a domanda acconti fino al 60% del contributo assegnato.

2. A tal fine il beneficiario dell'assegnazione dovrà far pervenire un'istanza in duplice copia di cui una in carta legale corredata dalla seguente documentazione:

a) fattura o fatture — in originale o in copia autenticata — in regola con le vigenti disposizioni fiscali, relative all'iniziativa sovvenzionata, di importo non inferiore a quello dell'acconto richiesto;

b) indicazione della modalità di pagamento.

3. La liquidazione definitiva del contributo avverrà in seguito alla presentazione da parte del beneficiario dell'assegnazione di fatture il cui importo, sommato a quelli degli analoghi documenti eventualmente presentati per ottenere l'acconto, sia di ammontare non inferiore a quello del contributo assegnato.

4. La liquidazione è inoltre subordinata alla dimostrazione, da fornire con adeguata documentazione, dell'avvenuta effettuazione dell'iniziativa sovvenzionata.

5. In caso di effettuazione parziale, il contributo verrà ridotto in proporzione all'utilità conseguita dalla parte di iniziativa effettuata, sentito il parere della commissione di cui all'art. 3 della legge n. 337.

6. Qualora per effetto delle suddette circostanze il contributo definitivamente accertato risulti inferiore all'acconto eventualmente corrisposto, l'eccedenza dovrà essere restituita entro sessanta giorni dalla data della richiesta dell'amministrazione.

7. Finche non provvedano a tale restituzione, i beneficiari degli acconti sono comunque esclusi da qualsiasi altro contributo concesso a favore delle attività di spettacolo viaggiante, ferma restando la loro responsabilità patrimoniale nei confronti dello Stato.

Capo III

CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO DI NUOVI IMPIANTI, MACCHINARI, ATTREZZATURE E BENI STRUMENTALI (LEGGE 29 LUGLIO 1980, N. 390, ART. 1, COMMA TERZO).

Art. 15.

Istanze di contributo e liquidazione

1. L'istanza di contributo, redatta in duplice copia delle quali una in carta legale, deve essere presentata al Ministero del turismo e dello spettacolo - Direzione generale dello spettacolo - Divisione VI, entro il 28 febbraio dell'anno in cui si intende effettuare l'acquisto, deve contenere l'indicazione del contributo richiesto e deve essere corredata dal preventivo di spesa prevista per l'acquisto medesimo.

2. Per gli acquisti da effettuare nel 1987, l'istanza può essere presentata entro i trenta giorni successivi a quello della pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale*.

3. Alle istanze di contributo che pervengono oltre i termini indicati ai commi 1 e 2 del presente articolo si applicano le disposizioni dell'ultimo comma dell'art. 13.

4. Legittimati a presentare l'istanza di contributo sono i soggetti già in possesso dell'autorizzazione ministeriale all'esercizio dell'attività di spettacolo viaggiante da almeno un triennio.

5. Ulteriori contributi per le finalità di cui al presente capo non potranno essere concessi al medesimo richiedente se non è trascorso almeno un triennio dall'ultima assegnazione.

6. Per la liquidazione dei contributi dovrà essere presentata la fattura o le fatture — in originale o in copia autenticata — in regola con le vigenti disposizioni fiscali.

Art. 16.

Acconti sui contributi

1. Alle imprese di spettacolo viaggiante, assegnatarie di contributi per acquisto di nuovi impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali, possono essere concessi, a domanda, acconti fino al 60% del contributo assegnato.

2. A tal fine il beneficiario dell'assegnazione dovrà presentare istanza in duplice copia, di cui una in carta legale, allegando alla medesima fattura o fatture — in originale o in copia autenticata — in regola con le vigenti disposizioni fiscali, relative all'acquisto del bene strumentale, di importo non inferiore a quello dell'acconto richiesto. Dovrà essere indicata, altresì, la modalità di pagamento prescelta.

3. La liquidazione definitiva del contributo assegnato potrà essere effettuata solo successivamente alla presentazione da parte del richiedente di adeguata documentazione dell'avvenuto passaggio di proprietà dell'attrazione dalla ditta fornitrice al richiedente medesimo.

4. Qualora venga definitivamente accertata l'impossibilità dell'acquisto della proprietà dell'attrazione da parte del richiedente il contributo, quest'ultimo dovrà restituire l'eventuale acconto nel termine di sessanta giorni dalla data della richiesta dell'amministrazione. Finché non provvedano a tale restituzione i beneficiari degli acconti sono comunque esclusi da qualsiasi altro contributo concesso a favore delle attività di spettacolo viaggiante, ferma restando la loro responsabilità patrimoniale nei confronti dello Stato.

TITOLO IV

Art. 17.

Disposizione finale

La presente circolare entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 16 aprile 1987

Il Ministro: CAPRIA

87A3825

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Rinvio della pubblicazione del diario della prova scritta dei concorsi circoscrizionali, per esami, a quarantasei posti di coadiutore del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali.

Il diario della prova scritta dei concorsi circoscrizionali, per esami, a quarantasei posti di coadiutore nel ruolo del personale esecutivo del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali, che doveva essere pubblicato in data odierna, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 luglio 1987.

87A3944

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Corso-concorso di formazione dirigenziale, concorso speciale, per esame e concorso pubblico, per titoli ed esami, a complessivi nove posti di primo dirigente amministrativo.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico sopracitato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, concernente il nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato;

Vista la legge 10 luglio 1984, n. 301, concernente le norme di accesso alla dirigenza statale;

Visto il decreto-legge 10 maggio 1986, n. 154, convertito in legge 11 luglio 1986, n. 341;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534, concernente il decentramento dei servizi e l'istituzione dei provveditorati alle opere pubbliche;

Vista la legge 17 aprile 1948, n. 79, concernente l'adeguamento provvisorio del trattamento economico del personale dirigente e direttivo delle qualifiche ad esaurimento;

Vista la legge 8 marzo 1985, n. 72;

Vista la legge 27 giugno 1974, n. 247, concernente l'istituzione del quadro speciale ad esaurimento del personale proveniente dagli enti edilizi disciolti;

Vista la circolare della presidenza del Consiglio dei Ministri 500.8/A2/mt n. 57773 del 16 dicembre 1986;

Considerato che alla data del 31 dicembre 1986 nella qualifica di primo dirigente del ruolo amministrativo, di cui al quadro *A* della tabella *X* annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sono disponibili nove posti da conferire, ai sensi dell'art. 6 della citata legge n. 301 del 10 luglio 1984, in ragione del 40% mediante corso-concorso di formazione dirigenziale (quattro posti), del 40% mediante concorso speciale per esami (tre posti) e del 20% mediante concorso pubblico, per titoli ed esami (due posti) salvo conguaglio da effettuare negli anni successivi;

Ritenuto di dover procedere all'emanazione di un unico bando per i tre sistemi anzidetti, ferma restando la individualità dei singoli concorsi;

Sentito il consiglio di amministrazione nella seduta del 27 novembre 1986;

Decreta:

Art. 1.

In attuazione dell'art. 6, della legge 10 luglio 1984, n. 301, sono banditi, per il conferimento della qualifica di primo dirigente del ruolo amministrativo dell'Amministrazione dei lavori pubblici di cui al quadro *A*, tabella *X*, annessa al decreto del Presidente della Repubblica n. 748/1972, i seguenti concorsi, per vacanze disponibili al 31 dicembre 1986:

a) corso-concorso di formazione dirigenziale a quattro posti;

b) concorso speciale per esami a tre posti;

c) concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti.

Al corso-concorso di formazione dirigenziale di cui al punto *a)* sono ammessi, a domanda, gli impiegati direttivi delle amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo, appartenenti alle qualifiche settima e superiori, che alla data del 31 dicembre 1986 abbiano compiuto almeno nove anni di effettivo servizio nella carriera direttiva.

Al concorso speciale per esami, indicato nel punto *b)* sono ammessi, a domanda, gli impiegati della carriera direttiva amministrativa dei ruoli del Ministero dei lavori pubblici, ivi compresi gli impiegati della carriera direttiva amministrativa del quadro speciale ad esaurimento di cui alla legge 27 giugno 1974, n. 247, appartenente alle qualifiche settima e superiori, che alla data del 31 dicembre 1986 abbiano compiuto almeno nove anni di effettivo servizio nella carriera direttiva.

Al concorso pubblico per titoli ed esami, di cui al punto *c)* è ammesso il personale dipendente da pubbliche amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e da altri enti pubblici, in possesso di uno dei seguenti diplomi di laurea: giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio e titoli equipollenti, appartenente a carriera o a qualifica direttiva o alla prima qualifica professionale di cui all'art. 16, terzo comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, il quale abbia compiuto almeno cinque anni di effettivo servizio nella carriera o qualifica direttiva alla data del 31 dicembre 1986.

Sono ammessi altresì al concorso pubblico per titoli ed esami, i professori universitari di ruolo, gli assistenti universitari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, i ricercatori universitari con almeno due anni di effettivo servizio nella qualifica alla data del 31 dicembre 1986 e che siano in possesso di uno dei diplomi di laurea sopraindicati.

Sono ammessi ancora al concorso predetto i dirigenti di imprese pubbliche e private con almeno cinque anni di attività direttiva alla data sopraindicata, purché in possesso di uno dei seguenti diploma di laurea: giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio e titoli equipollenti e liberi professionisti che siano in possesso di uno dei diploma di laurea sopraindicati iscritti da almeno cinque anni dalla data predetta nel relativo albo professionale.

Art. 2.

Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, gli aspiranti ai singoli concorsi dovranno presentare direttamente al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione coordinamento legislativo, separatamente per ciascuno dei concorsi di cui al precedente art. 1 al quale intendono partecipare, domanda di ammissione, redatta in carta semplice per il concorso speciale e per il corso-concorso di formazione dirigenziale e in carta legale da L. 3.000 per il concorso pubblico, per titoli ed esami, indicando in essa:

a) qualifica, cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio e recapito presso il quale il candidato desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

b) ufficio o ente o impresa di appartenenza; o libera professione esercitata;

c) diploma di laurea posseduto;

d) corsi di formazione e perfezionamento frequentati (vedi terzo comma, art. 2, della legge n. 301/1985) per i candidati al concorso speciale; titoli di servizio con relativi allegati (vedi terzo comma, art. 3, della legge n. 301/1985) per i candidati al corso-concorso di formazione dirigenziale;

e) i titoli valutabili di cui al successivo art. 6 per i candidati al concorso pubblico per titoli ed esami;

f) dichiarazione di disponibilità, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede di servizio venga loro assegnata.

I candidati non dipendenti da pubbliche amministrazioni dovranno altresì dichiarare nella domanda, sotto la propria responsabilità, a pena di esclusione, di essere cittadini italiani, di non aver superato, alla scadenza del bando, i 35 anni di età o di avere titolo alla elevazione di tale limite, di godere dei diritti politici, di essere di sana e robusta costituzione, di non avere precedenti penali, di non essere stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione, di avere assolto agli obblighi del servizio militare.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del reparto al quale appartengono.

Art. 3.

Il limite di età di 35 anni, indicato nel precedente art. 2, è elevato di cinque anni per i combattenti, i partigiani combattenti, i profughi; di un anno per i coniugati; di un anno per ogni figlio vivente.

I predetti benefici sono tra loro cumulabili; comunque i candidati non potranno superare i quaranta anni di età e i quarantacinque anni se mutilati o invalidi di guerra o appartenenti a categorie assimilate. Per i dipendenti di ruolo dello Stato si prescinde dai limiti di età.

Art. 4.

L'ammissione al corso di formazione dirigenziale di cui al precedente art. 1, punto *a)*, avviene mediante valutazione dei titoli seguenti e con il punteggio a fianco di ciascuno indicato:

a) incarichi e servizi speciali	fino a punti	10
b) lavori originali prodotti nell'interesse del servizio	»	10
c) pubblicazioni scientifiche attinenti all'attività d'istituto	»	12
d) frequenza di corsi di qualificazione professionale organizzati dalla pubblica amministrazione	»	8
e) specializzazione post-laurea o altri titoli culturali	»	12
f) risultati conseguiti nei concorsi interni della carriera direttiva	»	8

L'ammissione al corso di formazione avverrà, secondo l'ordine di graduatoria, nel limite dei posti indicati al precedente art. 1, punto *a)*.

Gli ammessi sono tenuti a frequentare per un periodo di sei mesi il corso di formazione organizzato dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione.

Lo stesso corso sarà completato con un ulteriore periodo di tre mesi di applicazione presso grandi imprese pubbliche e private, al termine del quale dovranno redigere una relazione scritta illustrativa degli aspetti critico-analitici sul sistema organizzativo dell'impresa presso la quale sono stati applicati, ponendo in risalto l'esame comparato tra sistema pubblico e sistema privato e rispettive conduzioni gestionali, formulando osservazioni e proposte in ordine alla migliore organizzazione dei servizi della pubblica amministrazione ed al miglioramento dell'adozione amministrativa al servizio del cittadino.

La relazione, che formerà oggetto di dibattito in appositi seminari per gruppi omogenei di candidati sarà valutata da una commissione presieduta da un dirigente generale dello Stato e da due docenti stabili della Scuola superiore della pubblica amministrazione.

Il candidato che avrà ottenuto nella relazione un punteggio non inferiore a 24 trentesimi sarà ammesso a sostenere l'esame finale del corso di formazione.

Questo consisterà in due prove scritte e in un colloquio vertente sulle materie che hanno formato oggetto dell'insegnamento teorico-pratico del corso di formazione.

L'esito dell'esame finale sarà considerato favorevole se il candidato avrà conseguito in ciascuna delle due prove scritte e nel colloquio un punteggio non inferiore a 24 trentesimi.

La votazione complessiva è data dalla somma del voto conseguito nella relazione illustrativa, della media dei voti riportati nelle due prove scritte e del voto conseguito nel colloquio.

La nomina avrà decorrenza, secondo l'ordine di graduatoria e nel limite dei posti indicati nel precedente art. 1 dal 1° gennaio 1987.

I vincitori del corso-concorso precederanno in ruolo i vincitori del concorso speciale per esami, dello stesso ciclo.

Art. 5.

L'esame del concorso speciale di cui al precedente art. 1, punto *b*), consisterà in due prove scritte e in un colloquio. Una delle due prove scritte, a contenuto teorico-pratico sarà diretta ad accertare l'attitudine dei concorrenti alla soluzione corretta, sotto il profilo della legittimità, della convenienza, della efficienza e della economicità organizzativa, di questioni connesse con l'attività istituzionale dell'Amministrazione dei lavori pubblici.

L'altra prova, a contenuto teorico, verterà sulle seguenti discipline:

diritto amministrativo;

diritto privato.

Al colloquio saranno ammessi i candidati che abbiano riportato non meno di otto decimi in ciascuna delle prove scritte.

Il colloquio verterà sulle materie previste per le prove scritte, nonché sulle seguenti materie: diritto costituzionale, contabilità di Stato, legislazione sui lavori pubblici.

Esso deve concorrere, insieme con gli altri elementi di giudizio, basati sullo stato matricolare e sul profitto tratto dai corsi di formazione e perfezionamento, ad una adeguata valutazione della personalità del candidato, della di lui preparazione e capacità professionale, della conoscenza delle problematiche della pubblica amministrazione in genere e di quelle di appartenenza in particolare, avuto riguardo sia alla qualità dei servizi prestati che all'attitudine a svolgere le funzioni superiori.

Le valutazioni di cui innanzi saranno effettuate sulla base dei rapporti informativi e dello stato matricolare, che il capo del personale dell'amministrazione è tenuto a far pervenire tempestivamente alla commissione giudicatrice. Il colloquio non si intenderà superato se la valutazione complessiva sarà inferiore a otto decimi.

Le prove scritte del concorso speciale per esami, a tre posti di cui all'art. 1, punto b), *si svolgeranno presso il circolo del Ministero dei lavori pubblici, sito in Roma, Lungotevere Thaon di Revel n. 3, nei giorni 23 e 24 giugno 1987 alle ore 8.*

I candidati dovranno presentarsi muniti di libretto ferroviario (mod. AT) ovvero di altro idoneo documento di riconoscimento.

La graduatoria finale sarà determinata dalla somma costituita dalla media dei voti riportati nelle prove scritte e dal voto riportato nel colloquio.

La nomina dei vincitori nel limite dei posti di cui al precedente art. 1, punto *b*), decorrerà dal 1° gennaio 1987.

I vincitori del concorso speciale seguiranno in ruolo i vincitori del corso-concorso per formazione dirigenziale dello stesso ciclo.

Art. 6.

L'esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, di cui al precedente art. 1, punto *c)*, consisterà in due prove scritte, in un colloquio e nella valutazione dei titoli di servizio, culturali e professionali.

Una delle due prove scritte, a contenuto teorico-pratico, sarà diretta ad accertare l'attitudine dei concorrenti alla soluzione corretta, sotto il profilo della legittimità, della convenienza, della efficienza ed economicità organizzativa; di questioni connesse con l'attività istituzionale dell'Amministrazione dei lavori pubblici.

L'altra prova, a contenuto teorico, verterà sulle seguenti discipline:

diritto amministrativo;

diritto privato.

Al colloquio saranno ammessi i candidati che abbiano riportato non meno di otto decimi in ciascuna delle due prove scritte.

Il colloquio verterà sulle materie previste per le prove scritte, nonché sulle seguenti materie: diritto costituzionale, contabilità di Stato, legislazione sui lavori pubblici.

Esso sarà diretto a valutare oltre la personalità del candidato, la di lui preparazione e capacità professionale, la conoscenza delle problematiche della pubblica amministrazione in genere e di quella dei lavori pubblici in particolare.

Il colloquio non si intenderà superato se la valutazione complessiva sarà inferiore a otto decimi.

La sede ed il diario delle prove scritte saranno pubblicati a mezzo di avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 maggio 1987.

La valutazione dei titoli sarà effettuata sulla base dei documenti prodotti dai candidati, per le categorie e il punteggio qui di seguito indicato:

a) incarichi e servizi speciali svolti in Italia o all'estero	fino a punti	5
b) lavori originali attinenti alla attività dell'Amministrazione dei lavori pubblici	»	5
c) pubblicazioni scientifiche	»	7
d) corsi di qualificazione e di specializzazione nei settori di competenza dell'Amministrazione dei lavori pubblici	»	4
e) specializzazioni post-laurea	»	6
f) altri titoli culturali	»	3

Il punteggio finale sarà costituito dalla somma risultante dalla media dei voti riportati nelle due prove scritte, dal voto riportato nel colloquio e dalla media della valutazione dei titoli.

I vincitori saranno nominati, secondo l'ordine di graduatoria, nel numero dei posti rispettivamente indicati al precedente art. 1, punto *c)*, con decorrenza dal 1° gennaio 1987 ai fini giuridici e dal giorno di effettiva immissione nell'ufficio agli effetti economici.

Essi seguiranno nel ruolo organico i vincitori del concorso speciale, per esami del rispettivo ciclo afferente i posti vacanti al 31 dicembre 1986.

Art. 7.

I candidati che abbiano superato il colloquio del concorso pubblico e intendano far valere i titoli validi ai fini della preferenza a parità di merito in ordine alla determinazione della graduatoria dei vincitori, in quanto appartenenti ad una delle categorie previste dall'art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, dovranno presentare o far pervenire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione coordinamento legislativo - Roma, entro il termine perentorio di giorni quindici, che decorre dal giorno successivo a quello in cui avranno sostenuto il colloquio, i documenti attestanti il possesso di detti titoli; redatti nelle forme prescritte, ed in regola con le vigenti disposizioni fiscali.

Art. 8.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria del concorso pubblico dovranno presentare o far pervenire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero, entro il termine perentorio di venti giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione sotto pena di decadenza, i seguenti documenti in carta da bollo:

1) titolo di studio: diploma originale di laurea o certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma stesso, ovvero copia del diploma di laurea in bollo, autenticata nei modi indicati dall'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

2) estratto dell'atto di nascita. I concorrenti che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età dovranno altresì produrre i documenti atti a comprovare il diritto all'elevazione del limite massimo di età o alla esenzione dal rispetto del limite stesso.

Tale documento deve essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato dell'autorità consolare redatto in conformità ed ai sensi dell'art. 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministero degli affari esteri o dalle autorità da esso delegate;

3) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il tribunale competente per territorio;

6) certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o militare o dall'autorità sanitaria del comune di residenza o dal medico condotto, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego al quale il concorso si riferisce.

Nel certificato, completo di dati anagrafici, debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, ed effettuati in un istituto o un laboratorio autorizzati.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menoma l'attitudine all'impiego al quale concorre. I candidati mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre, ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e che, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

7) documento militare: copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa, rilasciato dall'autorità militare competente.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo, dovranno produrre i seguenti documenti:

a) titolo di studio;

b) certificato medico;

c) copia integrale dello stato di servizio civile aggiornato.

I candidati che si trovino alle armi per il servizio di leva ed in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo della Polizia di Stato possono presentare soltanto i seguenti documenti:

a) titolo di studio;

b) estratto dell'atto di nascita;

c) certificato generale del casellario giudiziale;

d) certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6) del presente articolo devono essere in data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I documenti di cui ai numeri 3) e 4) dovranno attestare altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e del godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per la partecipazione a concorsi indetti da questa o da altre amministrazioni.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, semprechè idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 9.

I vincitori del concorso speciale, per esami, di cui all'art. 1, lettera *b)*, ed i vincitori del concorso pubblico, per titoli ed esami, di cui all'art. 1, lettera *c)*, sono tenuti a frequentare ai sensi dell'art. 6 della legge n. 301 sopracitata un periodo di applicazione di tre mesi presso grandi imprese pubbliche o private con le stesse modalità e la stessa valutazione previste nel precedente art. 4, terza e quarto alinea.

Il giudizio conseguito alla fine del periodo di applicazione resta agli atti personali del dipendente e potrà, come uno dei tanti fattori di valutazione, avere influenza sull'ulteriore corso della sua carriera.

Art. 10.

Alla nomina delle commissioni esaminatrici si provvederà con successivo decreto.

Art. 11.

Per quanto non previsto dal presente bando valgono, semprechè applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenuto nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive norme di integrazione e modificazione.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 febbraio 1987

Il Ministro: NICOLAZZI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 maggio 1987
Registro n. 6 Lavori pubblici, foglio n. 289

87A3916

Corso-concorso di formazione dirigenziale, concorso speciale per esame e concorso pubblico, per titoli ed esami, a complessivi dieci posti di primo dirigente tecnico.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico sopracitato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, concernente il nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato;

Vista la legge 10 luglio 1984, n. 301, concernente le norme di accesso alla dirigenza statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534, concernente il decentramento dei servizi e l'istituzione dei provveditorati alle opere pubbliche;

Vista la legge 17 aprile 1948, n. 79, concernente l'adeguamento provvisorio del trattamento economico del personale dirigente e direttivo della qualifica ad esaurimento;

Vista la legge 8 marzo 1985, n. 72;

Vista la legge 11 luglio 1986, n. 341;

Visto il decreto-legge 10 maggio 1986, n. 154, convertito in legge 11 luglio 1986, n. 341;

Vista la legge 27 giugno 1974, n. 247, concernente l'istituzione del quadro speciale ad esaurimento del personale proveniente dagli enti edilizi disciolti;

Vista la legge 6 agosto 1967, n. 698, concernente l'istituzione, nell'ambito del ruolo degli ingegneri del genio civile, della qualifica di urbanista;

Vista la legge 26 aprile 1976, n. 176, concernente l'istituzione del Servizio sismico centrale e l'immissione nel ruolo degli ingegneri del genio civile di personale laureato in fisica e geologia;

Vista la circolare del 16 dicembre 1986, n. 57773/500.8/A2/int. della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica;

Considerato che alla data del 31 dicembre 1986 nella qualifica di primo dirigente del ruolo tecnico, di cui al quadro *B* della tabella *X* annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sono disponibili dieci posti da conferire, ai sensi della citata legge n. 301 del 10 luglio 1984, in ragione del 40% (posti quattro) mediante concorso speciale per esame, del 40% (posti quattro) mediante corso-concorso di formazione dirigenziale e del 20% (posti due) mediante concorso pubblico, per titoli ed esami;

Ritenuto di dover procedere all'emanazione di un unico bando per il concorso speciale per esami, per il corso-concorso di formazione dirigenziale e per il concorso pubblico, per titoli ed esami, ferma restando in ogni caso la individualità dei singoli concorsi;

Sentito il consiglio di amministrazione nell'adunanza del 27 novembre 1986;

Decreta:

Art. 1.

In attuazione della legge 10 luglio 1984, n. 301, sono banditi, per il conferimento della qualifica di primo dirigente nel ruolo tecnico dell'Amministrazione dei lavori pubblici di cui al quadro *B*, tabella *X*, annessa al decreto del Presidente della Repubblica n. 748/1972, i seguenti concorsi, per le vacanze disponibili al 31 dicembre 1986:

a) corso-concorso di formazione dirigenziale a quattro posti;
b) concorso speciale per esami a quattro posti;
c) concorso pubblico per titoli ed esami a due posti.

Al corso-concorso di formazione dirigenziale di cui al punto *a)* e al concorso speciale per esami di cui al punto *b)* sono ammessi, a domanda, gli impiegati della carriera tecnica direttiva dell'Amministrazione dei lavori pubblici ivi compresi quelli iscritti nel quadro speciale ad esaurimento di cui alla legge 27 giugno 1974, n. 247, che alla data del 31 dicembre 1986 abbiano compiuto almeno nove anni di effettivo servizio nella carriera direttiva.

Al corso-concorso sono altresì ammessi gli impiegati della carriera direttiva delle altre amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo appartenenti alle qualifiche settima e superiori, muniti di laurea in ingegneria in possesso della stessa anzianità di servizio.

Al concorso pubblico per titoli ed esami di cui al punto *c)* è ammesso il personale della carriera tecnica direttiva della Amministrazione dei lavori pubblici in possesso del diploma di laurea in ingegneria, architettura, scienze geologiche e fisica nonché il personale dipendente da altre amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e da altri enti pubblici, in possesso del diploma di laurea in ingegneria, appartenente a carriera od a qualifica direttiva od alla prima qualifica professionale di cui all'art. 16, terzo comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, il quale abbia compiuto almeno cinque anni di effettivo servizio nella carriera o qualifica direttiva alla data del 31 dicembre 1986.

Sono ammessi altresì allo stesso concorso per titoli ed esami i professori universitari di ruolo, gli assistenti universitari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, i ricercatori universitari con almeno due anni di effettivo servizio nella qualifica alla data del 31 dicembre 1986, che siano in possesso del diploma di laurea in ingegneria.

Sono ammessi ancora al concorso predetto i dirigenti di imprese pubbliche e private con almeno cinque anni di attività direttiva alla data sopra indicata, purché in possesso del predetto diploma di laurea in ingegneria ed i liberi professionisti che siano in possesso dello stesso diploma di laurea iscritti da almeno cinque anni alla data del 31 dicembre 1986 nel relativo albo professionale.

Art. 2.

Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, gli aspiranti ai singoli concorsi dovranno presentare direttamente al Ministero dei lavori pubblici Direzione generale degli affari generali e del personale Divisione 1ª, separatamente per ciascuno dei concorsi di cui al precedente art. 1 al quale intendono partecipare, domanda di ammissione, redatta su carta semplice per il concorso speciale e per il corso-concorso di formazione dirigenziale, ed in carta legale da L. 3.000 per il concorso pubblico per titoli ed esami indicando in essa:

a) data e qualifica rivestita, cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio o recapito presso il quale il candidato desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

b) ufficio od ente od impresa di appartenenza o libera professione esercitata e da quale data;

c) diploma di laurea posseduto;

d) corsi di formazione e perfezionamento frequentati (vedi terzo comma, art. 2, legge n. 301/1985) per i candidati al concorso speciale; titoli di servizio con relativi allegati (vedi terzo comma, art. 3, legge n. 301/1985) per i candidati al corso-concorso di formazione dirigenziale;

e) i titoli valutabili di cui al successivo art. 6 per i candidati al concorso pubblico per titoli ed esami;

f) dichiarazione di disponibilità, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede di servizio venga loro assegnata.

I candidati non dipendenti da pubbliche amministrazioni dovranno altresì dichiarare nella domanda, sotto la propria responsabilità, a pena di esclusione, di essere cittadini italiani, di non aver superato alla scadenza del bando i 35 anni di età o di aver titolo alla elevazione di tale limite, di godere dei diritti politici, di essere di sana e robusta costituzione, di non aver precedenti penali, di non essere stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione, di aver assolto agli obblighi del servizio militare.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del reparto al quale essi appartengono.

Art. 3.

Il limite di età di 35 anni, indicato nel precedente art. 2, è elevato di cinque anni per i combattenti, i partigiani, i profughi; di un anno per i coniugati; di un anno per ogni figlio vivente.

I predetti benefici sono tra loro cumulabili, comunque i candidati non potranno superare i quaranta anni di età od i quarantacinque se mutilati od invalidi di guerra od appartenenti a categorie assimilate.

Per i dipendenti di ruolo dello Stato si prescinde dai limiti di età.

Art. 4.

L'ammissione al corso di formazione dirigenziale di cui al precedente art. 1, lettera *a)*, avviene mediante valutazione dei titoli seguenti e con il punteggio a fianco di ciascuno indicato:

a) incarichi e servizi speciali:	fino a punti	10
b) lavori originali prodotti nell'interesse del servizio	»	10
c) pubblicazioni scientifiche attinenti all'attività d'istituto	»	12
d) frequenza di corsi di qualificazione professionale organizzati dalla pubblica amministrazione	»	8
e) specializzazioni post-laurea od altri titoli culturali	»	12
f) risultati conseguiti nei concorsi interni della carriera direttiva	»	8

L'ammissione al corso di formazione avverrà, secondo l'ordine di graduatoria, nel limite dei posti indicati al precedente art. 1, lettera *a)*.

Gli ammessi sono tenuti a frequentare per un periodo di sei mesi il corso di formazione organizzato dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione.

Lo stesso corso sarà completato con un ulteriore periodo di tre mesi di applicazione presso grandi imprese pubbliche e private, al termine del quale dovranno redigere una relazione scritta illustrativa degli aspetti critico-analitici sul sistema organizzativo dell'impresa presso la quale sono stati applicati, ponendo in risalto l'esame comparato tra sistema pubblico e sistema privato e rispettive conduzioni gestionali; formulando osservazioni e proposte in ordine alla migliore organizzazione dei servizi della pubblica amministrazione ed al miglioramento dell'azione amministrativa al servizio del cittadino.

La relazione, che formerà oggetto di dibattito in appositi seminari per gruppi omogenei di candidati, sarà valutata da una commissione presieduta da un dirigente generale dello Stato e da due docenti stabili della Scuola superiore della pubblica amministrazione.

Il candidato che avrà ottenuto nella relazione un punteggio non inferiore a ventiquattro trentesimi sarà ammesso a sostenere l'esame finale del corso di formazione.

Questo consisterà in due prove scritte ed in un colloquio vertenti sulle materie che hanno formato oggetto dell'insegnamento teorico-pratico del corso di formazione.

L'esito dell'esame finale sarà considerato favorevole se il candidato avrà conseguito in ciascuna delle due prove scritte e nel colloquio un punteggio non inferiore a ventiquattro trentesimi.

La votazione complessiva è data dalla somma del voto conseguito nella relazione illustrativa, della media dei voti riportati nelle due prove scritte e del voto conseguito nel colloquio.

La nomina avrà decorrenza, secondo l'ordine di graduatoria e nel limite dei posti indicati nel precedente art. 1 dal 1° gennaio 1987.

I vincitori del corso-concorso precederanno in ruolo i vincitori del concorso speciale per esame.

Art. 5.

L'esame del concorso speciale di cui al precedente art. 1, lettera *b)*, consisterà in due prove scritte ed in un colloquio.

Una delle due prove scritte, a contenuto teorico-pratico sarà diretta ad accertare l'attitudine dei concorrenti alla soluzione corretta, sotto il profilo della legittimità, della convenienza, della efficienza e della economicità organizzativa di questioni tecnico-amministrative connesse con l'attività istituzionale dell'Amministrazione dei lavori pubblici.

L'altra prova, a contenuto teorico, verterà sulle seguenti materie professionali:

studio di strutture in cemento armato e/o in cemento armato precompresso e/o in acciaio relativamente ad opere stradali, marittime, idrauliche e di edilizia, con elaborazioni grafiche e particolari esecutivi;

studio dell'assetto del territorio, infrastrutture, attività produttive, residenze e servizi, con eventuale rappresentazione, mediante elaborati grafici, di una soluzione progettuale di massima;

studio critico su un terremoto tipo con particolare riguardo alla determinazione del modello strutturale, alla tecnologia degli strumenti di registrazione, alla interpretazione delle relative registrazioni;

studio relativo alla tettonica e tettogenesi, alla meccanica delle rocce e delle terre, alla litologia e litostratigrafia ed ai relativi metodi di indagine in sito ed in laboratorio.

La commissione giudicatrice, nel predisporre, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, le terne di temi per le prove d'esame dovrà dare ai candidati la possibilità di svolgere il proprio lavoro su materie professionali proprie del tipo di laurea di cui sono in possesso (laurea in ingegneria, in architettura, in fisica, in geologia).

Alla commissione giudicatrice prevista dall'art. 2 della legge n. 301 sopracitata sono pertanto aggregati membri aggiunti per le specifiche materie attinenti ai titoli di studio in possesso dei candidati.

Al colloquio saranno ammessi i candidati che abbiano riportato non meno di otto decimi in ciascuna delle prove scritte.

Il colloquio verterà sulle materie per le prove scritte attinenti agli specifici titoli di studio in possesso dei candidati nonché sulle seguenti materie:

legislazione vigente in materia di progettazione, esecuzione, direzione, contabilità e collaudazione di opere pubbliche, nonche in materia di edilizia, urbanistica e tutela del territorio;

nozioni di legislazione sociale e norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro;

organizzazione dei servizi dipendenti dell'Amministrazione dei lavori pubblici;

nozioni di contabilità di Stato;

principi di statistica applicata e di matematica con nozioni di calcolo automatico.

Esso deve concorrere, insieme con gli altri elementi di giudizio basati sullo stato matricolare e sul profitto tratto dai corsi di formazione e perfezionamento, ad una adeguata valutazione della personalità del candidato, della di lui preparazione e capacità professionale, della conoscenza delle problematiche della pubblica amministrazione in genere e di quelle di appartenenza in particolare, avuto riguardo sia alla qualità dei servizi prestati che l'attitudine a svolgere le funzioni superiori.

Le valutazioni di cui innanzi saranno effettuate sulla base dei rapporti informativi e dello stato matricolare che il capo del personale dell'amministrazione è tenuto a far pervenire tempestivamente alla commissione giudicatrice.

Il colloquio non si intenderà superato se la valutazione complessiva sarà inferiore a otto decimi.

Le prove scritte si svolgeranno presso il Circolo del Ministero dei lavori pubblici, sito in Roma, lungotevere Thaon di Revel n. 3, nei giorni 16 e 17 giugno 1987 con inizio alle ore 8.

I candidati dovranno presentarsi muniti di libretto ferroviario (mod. AT) ovvero di altro idoneo documento di riconoscimento.

La graduatoria finale sarà determinata dalla somma costituita dalla media dei voti riportati nelle prove scritte e dal voto riportato nel colloquio.

La nomina dei vincitori, nel limite dei posti di cui al precedente art. 1, lettera *b)*, decorrerà dal 1° gennaio 1987.

Art. 6.

L'esame del concorso pubblico per titoli ed esami, di cui al precedente art. 1, lettera *c)*, consisterà in due prove scritte, in un colloquio e nella valutazione dei titoli di servizio, culturali e professionali.

Una delle due prove scritte, a contenuto teorico-pratico sarà diretta ad accertare l'attitudine dei concorrenti alla soluzione corretta, sotto il profilo della legittimità, della convenienza, della efficienza ed economicità organizzativa, di questioni tecnico-amministrative connesse con l'attività istituzionale dell'Amministrazione dei lavori pubblici.

L'altra prova, a contenuto teorico, si svolgerà con le modalità e sulle stesse materie previste per il concorso speciale per esami di cui al terzo comma dell'art. 5 del presente bando.

Al colloquio saranno ammessi i candidati che abbiano riportato non meno di otto decimi in ciascuna delle due prove scritte.

Il colloquio verterà sulle materie previste per le prove scritte attinenti agli specifici titoli di studio in possesso dei candidati nonché sulle seguenti materie:

principi di statistica applicata e di matematica con nozioni di calcolo automatico;

legislazione vigente in materia di progettazione, esecuzione, direzione, contabilità e collaudazione di opere pubbliche, nonché in materia di edilizia, urbanistica e tutela del territorio;

nozioni di contabilità di Stato;

nozioni di legislazione sociale e norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro;

l'organizzazione dei servizi dipendenti dell'Amministrazione dei lavori pubblici.

Esso sarà diretto a valutare, oltre la personalità del candidato, la di lui preparazione e capacità professionale, la conoscenza delle problematiche della pubblica amministrazione in genere e di quella dei lavori pubblici in particolare.

Il colloquio non si intenderà superato se la valutazione complessiva sarà inferiore a otto decimi.

La sede ed il diario delle prove scritte saranno pubblicate a mezzo di avviso nella Gazzetta Ufficiale *del 20 maggio 1987*

La valutazione dei titoli sarà effettuata sulla base dei documenti prodotti dai candidati, per le categorie e il punteggio qui di seguito indicati:

a) incarichi o servizi speciali svolti in Italia o all'estero	fino a punti	5
b) lavori originali attinenti all'attività dell'Amministrazione dei lavori pubblici	»	5
c) pubblicazioni scientifiche	»	7
d) corsi di qualificazione e di specializzazione nei settori di competenza dell'Amministrazione dei lavori pubblici	»	4
e) specializzazioni post laurea	»	6
f) altri titoli culturali	»	3

Il punteggio finale sarà costituito dalla somma risultante dalla media dei voti riportati nelle due prove scritte, dal voto riportato nel colloquio e dalla media della valutazione dei titoli.

I vincitori saranno nominati, secondo l'ordine di graduatoria, nel numero dei posti indicati al precedente art. 1, lettera *c)*, con decorrenza dal 1° gennaio 1987 ai fini giuridici e dal giorno di effettiva immissione nell'ufficio ai fini economici.

Essi seguiranno nel ruolo organico i vincitori del concorso speciale per esami.

Art. 7.

I candidati che abbiano superato il colloquio del concorso pubblico e intendano far valere i titoli validi ai fini della preferenza a parità di merito in ordine alla determinazione della graduatoria dei vincitori, in quanto appartenenti ad una delle categorie previste dall'art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,

n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, dovranno presentare o far pervenire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione Iª - Roma, entro il termine perentorio di giorni quindici, che decorre dal giorno successivo a quello in cui avranno sostenuto il colloquio, i documenti attestanti il possesso di detti titoli, redatti nelle forme prescritte, ed in regola con le vigenti disposizioni fiscali.

Art. 8.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria del concorso pubblico dovranno presentare o far pervenire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero, entro il termine perentorio di venti giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti in carta da bollo:

1) titoli di studio: diploma originale di laurea o certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma stesso, ovvero copia del diploma di laurea in bollo, autenticata nei modi indicati dall'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

2) estratto dell'atto di nascita; i concorrenti che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età dovranno, altresì, produrre i documenti atti a comprovare il diritto all'elevazione del limite massimo di età od alla esenzione dal rispetto del limite stesso.

Tale documento deve essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero dal comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato dell'autorità consolare redatto in conformità ed ai sensi dell'art. 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministero degli affari esteri o dalle autorità da esso delegate;

3) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il tribunale competente per territorio;

6) certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o militare o dall'autorità sanitaria del comune di residenza o dal medico condotto, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego al quale il concorso si riferisce.

Nel certificato, completo di dati anagrafici, debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzati.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menoma l'attitudine all'impiego al quale concorre. I candidati mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre, ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e che, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

7) documento militare: copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa, rilasciato dall'autorità militare competente.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo, dovranno produrre i seguenti documenti:

a) titolo di studio;

b) certificato medico;

c) copia integrale dello stato di servizio civile aggiornato.

I candidati che si trovino alle armi per il servizio di leva od in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo della Polizia di Stato possono presentare soltanto i seguenti documenti:

a) titolo di studio;

b) estratto dell'atto di nascita;

c) certificato generale del casellario giudiziale;

d) certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6) del presente articolo devono essere in data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I documenti di cui ai numeri 3) e 4) dovranno attestare altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e del godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per la partecipazione a concorsi indetti da questa o da altra amministrazione.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, sempreché idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 9.

I vincitori del concorso speciale per esame ed i vincitori del concorso pubblico per titoli ed esami sono tenuti a frequentare ai sensi dell'art. 6 della legge n. 301 del 10 luglio 1984, un periodo di applicazione di tre mesi presso grandi imprese pubbliche o private con le stesse modalità e la stessa valutazione previste nel precedente art. 4, terzo e quarto alinea, per l'analogo periodo di applicazione degli ammessi a frequentare il corso-concorso di formazione dirigenziale.

Il giudizio conseguito alla fine del periodo di applicazione resta agli atti personali del dipendente e potrà, come uno dei tanti fattori di valutazione, avere influenza sull'ulteriore corso della sua carriera.

Art. 10.

Alla nomina delle commissioni esaminatrici si provvederà con successivo decreto.

Art. 11.

Per quanto non previsto dal presente bando valgono, sempreché applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive norme di integrazione e modificazione.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 febbraio 1987

Il Ministro: NICOLAZZI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 maggio 1987
Registro n. 6 Lavori pubblici, foglio n. 288

87A3915

UNIVERSITÀ DI CATANIA

Concorso ad un posto di ricercatore universitario

IL RETTORE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni:

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 349;

Vista la legge 8 luglio 1975, n. 305;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571;

Vista la legge 13 agosto 1984, n. 478;

Vista l'ordinanza del Ministero della pubblica istruzione n. 60 del 20 febbraio 1982;

Vista la nota del predetto Ministero n. 6474 dell'11 ottobre 1986, con la quale è stato comunicato che alla facoltà di medicina e chirurgia di questo Ateneo è stato assegnato un posto di ricercatore universitario, da coprire con concorso libero, per le esigenze del corso di laurea in odontoiatria, cattedra di patologia chirurgica;

Vista la nota n. 7265 con cui il Ministero della pubblica istruzione autorizza questo Ateneo a bandire il concorso;

Decreta:

Art. 1.

Norme generali

E bandito presso l'Università degli studi di Catania un concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario, per il gruppo di discipline n. 61 (prima disciplina: clinica chirurgica generale e terapia chirurgica - sottosettore: chirurgia generale e d'urgenza) per le esigenze del corso di laurea in odontoiatria (cattedra di patologia chirurgica).

Le materie afferenti al gruppo ed il programma del concorso sono riportati nell'allegato *A*, che fa parte integrante del presente bando.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione ai concorsi

Per la partecipazione al concorso sono richiesti, pena l'esclusione, i seguenti requisiti:

a) il possesso di un diploma di laurea conseguito presso una università italiana o un titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto equipollente alla laurea italiana in base ad accordi internazionali, ovvero con le modalità di cui all'art. 332 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

b) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica).

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 3.

Domande di ammissione e titoli - Modalità per la presentazione

Coloro che intendono partecipare al concorso predetto sono tenuti a farne domanda in carta legale (secondo lo schema di cui all'allegato *B*) al rettore dell'Università degli studi di Catania (ufficio del personale) entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le domande di ammissione al concorso si considereranno prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda l'interessato dovrà inoltre dichiarare, sotto la propria responsabilità, pena l'esclusione dal concorso:

1) di essere cittadino italiano (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

2) di essere iscritto nelle liste elettorali indicando il relativo comune;

3) di non aver riportato condanne penali;

4) l'attuale posizione nei riguardi degli obblighi militari;

5) il diploma di laurea posseduto, indicandone la data del conseguimento e l'università che lo ha rilasciato.

Nella domanda dovrà essere indicato il domicilio che il candidato elegge ai fini del concorso. Ogni eventuale variazione dello stesso dovrà essere tempestivamente comunicata al suddetto ufficio del personale.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza o, eventualmente, dal funzionario responsabile ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, modificata dalla legge 11 maggio 1971, n. 390.

Gli aspiranti che siano in possesso di eventuali titoli didattici o scientifici dovranno, inoltre, allegare alla domanda:

1) *curriculum* in duplice copia della propria attività scientifica e didattica;

2) documenti e titoli (ivi comprese le pubblicazioni), in unica copia, che si ritengano utili ai fini del concorso;

3) elenco in duplice copia delle pubblicazioni. Per i lavori stampati all'estero deve risultare la data e il luogo di pubblicazione. Per i lavori stampati in Italia devono essere adempiuti gli obblighi previsti dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660;

4) certificato delle votazioni riportate nei singoli esami di profitto ed in quello di laurea.

I documenti ed i certificati devono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo. Non è consentito il riferimento a documenti e pubblicazioni già presentati all'Università.

Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.

Art. 4.

Esclusione dal concorso

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti è disposta con decreto motivato del rettore.

Art. 5.

Prove di esame

I concorsi sono per titoli ed esami.

La valutazione dei titoli precede le prove d'esame.

Gli esami consistono in due prove scritte ed una orale, in un giudizio su eventuali titoli scientifici e nella valutazione di quelli didattici. Una delle prove scritte, può essere sostituita da una prova pratica.

La prova orale sarà articolata in una prima parte relativa alla discussione delle prove scritte e degli eventuali titoli, e una seconda parte atta a verificare la conoscenza di una lingua straniera su argomenti riguardanti le materie del raggruppamento.

I titoli didattici sono valutati sulla base della documentazione presentata dall'interessato e certificata dai competenti organi accademici.

Sono valutati tutti i titoli scientifici presentati, con particolare riferimento a quelli afferenti alle discipline del raggruppamento. Le prove predette sono intese ad accertare l'attitudine alla ricerca degli aspiranti con riferimento alle discipline del raggruppamento.

Il programma relativo al concorso prescelto e la ripartizione del punteggio assegnato ad ogni singola prova sono indicati nell'allegato *A*. In calce allo stesso allegato sono indicate le modalità dello svolgimento delle prove di esame.

Saranno ammessi a sostenere la prova orale i candidati che avranno riportato in ciascuna prova scritta un voto non inferiore ai sei decimi rapportato al punteggio assegnato a ciascuna delle due prove scritte con una media non inferiore ai sette decimi del medesimo punteggio.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non riporterà un voto di almeno sei decimi rapportato al punteggio assegnato alla prova orale medesima.

La valutazione complessiva sarà determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli, il punteggio riportato nelle prove scritte e il punteggio ottenuto nel colloquio.

Il diario delle prove scritte, con l'indicazione del luogo, del giorno, del mese e dell'ora in cui le medesime si svolgeranno, sarà notificato agli interessati tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, non meno di quindici giorni prima dello svolgimento delle prove stesse.

Del diario delle prove è dato avviso nello stesso termine nella *Gazzetta Ufficiale*.

La convocazione per la prova orale avverrà ugualmente a mezzo raccomandata non meno di venti giorni prima dello svolgimento della prova stessa.

Per lo svolgimento delle prove scritte è concesso ai candidati un tempo massimo di otto ore.

Per sostenere le prove suddette, i candidati dovranno essere muniti, con esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, con firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto;

g) carta d'identità.

I candidati sono ammessi con riserva al concorso; il rettore può disporre in ogni momento, con decreto motivato, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti.

Art. 6.

Commissione esaminatrice

E nominata con decreto del rettore una commissione esaminatrice composta di tre membri, di cui un professore ordinario designato dal consiglio di facoltà tra i titolari delle discipline afferenti al gruppo disciplinare, uno ordinario ed uno associato, ovvero un incaricato, estratti a sorte tra due terne di docenti del gruppo di discipline designate dal Consiglio universitario nazionale.

In caso di rinuncia per motivati impedimenti dei docenti sorteggiati, il Consiglio universitario nazionale procede alla sostituzione mediante sorteggio tra i restanti designati.

Art. 7.

Formulazione delle graduatorie

Al termine delle prove di esame la commissione compila una circostanziata relazione e formula una graduatoria sulla base della somma dei voti riportati dai candidati nelle prove scritte e nella prova orale, e del punteggio assegnato per i titoli, e designa il vincitore, nell'ordine della graduatoria.

Gli atti del concorso sono approvati con decreto del Ministro della pubblica istruzione e pubblicati nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione. Il vincitore è nominato, con decreto del rettore, per la facoltà e per il gruppo di discipline messo a concorso.

Art. 8.

Documenti di rito

Il concorrente dichiarato vincitore del concorso dovrà presentare o far pervenire all'Università entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) originale del diploma di laurea o copia autenticata, ovvero il documento rilasciato dall'Università in sostituzione del diploma;

2) estratto atto di nascita;

3) certificato rilasciato dal comune di residenza comprovante che il vincitore è cittadino italiano. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

4) certificato generale rilasciato dal casellario giudiziale;

5) certificato medico rilasciato da un medico militare, provinciale o ufficiale sanitario del comune di residenza da cui risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego per il quale concorre ed è esente da imperfezioni che possano comunque influire sul rendimento del servizio, con l'indicazione dell'avvenuto accertamento sierologico ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Il certificato deve contenere l'espressa dichiarazione che il candidato è esente da malattie che possano mettere in pericolo la salute pubblica;

6) certificato da cui risulti che il vincitore gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

7) copia dello stato di servizio militare, del foglio matricolare o del certificato di esito di leva nel caso che il candidato sia stato dichiarato riformato o rivedibile;

8) dichiarazione attestante che il candidato non ricopre altri impieghi alle dipendenze dello Stato, delle province, dei comuni o di altri enti pubblici o privati, e, in caso affermativo, dichiarazione di opzione per il nuovo impiego (art. 8 della legge 18 marzo 1958, n. 311).

I documenti predetti dovranno essere tutti conformi alle leggi sul bollo; quelli di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6) devono essere inoltre di data non anteriore a tre mesi dalla data di comunicazione dell'esito del concorso.

Art. 9.

Nomina del vincitore

Il vincitore del concorso consegue la nomina a ricercatore. Ad esso spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571.

Dopo tre anni dall'immissione in ruolo egli sarà sottoposto ad un giudizio di conferma da parte di una commissione nazionale composta da tre professori di ruolo, di cui due ordinari ed uno associato, estratti a sorte su un numero triplo di docenti, designati dal Consiglio universitario nazionale, tra i docenti del gruppo di discipline.

La commissione valuta l'attività scientifica e didattica integrativa svolta dal ricercatore nel triennio, anche sulla base di una motivata relazione del consiglio di facoltà e dell'istituto o del dipartimento, ove costituito, cui il ricercatore è assegnato.

A seguito del giudizio favorevole il ricercatore sarà immesso nella fascia dei ricercatori confermati; ad esso spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 571/84.

Nel caso l'attività del ricercatore sia valutata sfavorevolmente, il medesimo può essere nuovamente sottoposto a giudizio dopo un biennio.

Se anche il secondo giudizio è sfavorevole, il ricercatore cessa di appartenere al ruolo.

In caso di rinunzia o decadenza del vincitore, l'amministrazione ha facoltà di procedere a successive nomine, secondo l'ordine della graduatoria di merito, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3/1957, modificato dalla legge n. 305/1975.

Il presente decreto sarà inviato alla sezione di controllo della Corte dei conti per la regione Sicilia, per la registrazione.

Catania, addì 29 gennaio 1987

Il rettore: RODOLICO

Registrato alla Corte dei conti - Sezione di controllo per la regione Sicilia, addì 10 marzo 1987
Registro n. 24 Università, foglio n. 250

ALLEGATO *A*

Gruppo 61

Clinica chirurgica generale e terapia chirurgica;
Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica;
Semeiotica chirurgica;

Anatomia chirurgica e corso di operazioni;
Applicazioni tecnologiche in chirurgia;
Chirurgia dell'apparato digerente;
Chirurgia del pronto soccorso;
Chirurgia d'urgenza;
Chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso;
Chirurgia gastroenterologica;
Chirurgia geriatrica;
Chirurgia infantile;
Chirurgia neonatale;
Chirurgia oncologica;
Chirurgia pediatrica;
Chirurgia plastica;
Chirurgia plastica e ricostruttiva;
Chirurgia plastica ricostruttiva;
Chirurgia della mano;
Chirurgia riparatrice della mano;
Chirurgia sostitutiva;
Chirurgia sostitutiva dei trapianti di organo o di organi artificiali;
Chirurgia sperimentale;
Chirurgia sperimentale e fisiopatologia chirurgica;
Chirurgia sperimentale e trapianti d'organo;
Clinica chirurgica d'urgenza e di pronto soccorso;
Clinica chirurgica pediatrica;
Clinica ortopedica o traumatologica;
Clinica ortopedica;
Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica (corso di laurea in odontoiatria);
Clinica urologica;
Diagnostica e chirurgia endoscopica;
Endocrinochirurgia;
Fisiopatologia chirurgica;
Microchirurgia;
Nefrologia chirurgica;
Nefrologia d'interesse chirurgico;
Oncologia chirurgica;
Ortopedia e traumatologia;
Patologia urologica;
Patologia dell'apparato locomotore;
Pronto soccorso e terapia d'urgenza;
Tecniche chirurgiche complementari in terapia oncologica;
Tecniche operatorie generali;
Traumatologia;
Traumatologia della strada;
Urologia;
Urologia ginecologica;
Urologia pediatrica.

Gruppo n. 61

Sottosettore: chirurgia generale e d'urgenza.

Prima prova scritta - caratteristiche:
cultura generale in temi riguardanti il sottosettore punti 15/100

Seconda prova: caratteristiche:
metodologia di ricerca sul sottosettore . . . . . » 15/100

Prova orale - caratteristiche:
discussione prove scritte e titoli - prova di conoscenza di almeno una lingua straniera . . . . . . » 20/100
Titoli scientifici . . . . » 30/100
Titoli didattici. . . . . » 20/100

PROGRAMMA D'ESAME

Prima prova scritta:
La commissione propone tre temi (o elaborati scritti) avendo cura di privilegiare gli aspetti generali della disciplina. Viene quindi sorteggiato un tema (o un elaborato scritto) che verrà svolto dai candidati.

Seconda prova:
La commissione propone una prova (tema o esercitazione di laboratorio), che verrà svolta dai candidati.

Prova orale:
Prima parte: discussione delle prove scritte e degli eventuali titoli.
Seconda parte: prova di conoscenza di una lingua straniera, su argomenti riguardanti le materie del raggruppamento.

Titoli didattici:
Valutati sulla base della documentazione presentata dall'interessato e certificata dai competenti organi accademici.

ALLEGATO *B*

Modello di domanda
(in carta legale da L. 3.000)

Al magnifico rettore dell'Università degli studi - CATANIA

Il sottoscritto.. nato a .... il .... residente in.................. via .... n........, chiede, ai sensi dell'art. 54 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, di essere ammesso a sostenere per il gruppo di discipline n. 61 - sottosettore: chirurgia generale e d'urgenza presso la facoltà di medicina e chirurgia, il concorso ad un posto di ruolo dei ricercatori universitari di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica.

Il sottoscritto dichiara:

a) di essere cittadino italiano (1);
b) di non aver riportato condanne penali (2);
c) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di .... (3);
d) di trovarsi nella seguente condizione nei riguardi degli obblighi militari..;
e) di aver conseguito il diploma di laurea in .... il .... presso l'Università di ....;
f) di eleggere domicilio agli effetti del giudizio di idoneità in ....via .... n..........., riservandosi di comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione dello stesso.

Il sottoscritto dichiara, sotto la sua responsabilità, che quanto su affermato corrisponde a verità e si obbliga a comprovarlo mediante la presentazione dei prescritti documenti nei termini e con le modalità stabilite nel bando.

Il sottoscritto allega alla presente domanda:

1) documenti e titoli in unica copia, che ritiene utili ai fini del giudizio;
2) *curriculum* in duplice copia della propria attività scientifica e didattica;
3) elenco in duplice copia delle pubblicazioni allegate alla domanda ai fini del giudizio;
4) certificato in carta legale delle votazioni riportate nei singoli esami di profitto ed in quello di laurea.

Il sottoscritto intende sostenere la seconda parte della prova orale in lingua ....

Data, ...

Firma (4) ....

---

(1) Ovvero di essere equiparato ai cittadini dello Stato in quanto italiano non appartenente alla Repubblica.
(2) Dichiarare le eventuali condanne penali riportate.
(3) Indicare eventualmente i motivi della mancata iscrizione.
(4) La firma deve essere autenticata ai sensi dell'art. 3, quinto comma, del bando.

87A3688

REGIONE VENETO

Concorso ad un posto di direttore sanitario del presidio ospedaliero presso l'unità sanitaria locale n. 11

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario del presidio ospedaliero, presso l'unità sanitaria locale n. 11

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 21 del 10 aprile 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Oderzo (Treviso).

87A3874

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 5

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 5, a:

un posto di operatore professionale coordinatore - assistente sanitario;

un posto di operatore professionale collaboratore - terapista della riabilitazione.

Il termine per la presentazone delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 51 del 15 aprile 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. in Fidenza (Parma).

87A3919

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18

◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146

◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
C.I.D.E. - S.r.l.
Piazza Roma, 9

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA

◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Viale Italia, 423

◇ **SAVONA**
Libreria G.B. MONETA
di Schiavi Mario
Via P. Boselli, 8/r

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria VERONI
Piazza Giovine Italia

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Risorgimento, 33

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D

◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 63

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Cerulli, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1987

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, esclusi i supplementi ordinari:			
	- annuale	**L.**	**100.000**
	- semestrale	**L.**	**55.000**
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:			
	- annuale	**L.**	**200.000**
	- semestrale	**L.**	**110.000**
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:			
	- annuale	**L.**	**22.000**
	- semestrale	**L.**	**13.000**
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:			
	- annuale	**L.**	**82.000**
	- semestrale	**L.**	**44.000**
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:			
	- annuale	**L.**	**22.000**
	- semestrale	**L.**	**13.000**
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle tre serie speciali:			
	- annuale	**L.**	**313.000**
	- semestrale	**L.**	**172.000**

- Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	**L.**	**700**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**700**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**700**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**700**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**L.**	**50.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**700**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**L.**	**28.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	**L.**	**2.800**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	**L. 1.000**	**1.000**
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	**L. 1.000**	**1.000**
	Spese per imballaggio e spedizione	**L. 1.500**	**1.700**
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	**L. 2.000**	**2.000**
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	**L. 6.000**	**6.000**
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	**L. 1.000**	**1.000**
	Spese per imballaggio e spedizione	**L. 1.500**	**1.700**
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	**L. 2.000**	**2.000**

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700,** per l'Africa **L. 1.600,** per le Americhe **L. 2.000,** per l'Asia **L. 1.600,** per l'Oceania **L. 3.400.**

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**L.**	**90.000**
Abbonamento semestrale	**L.**	**50.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**700**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221